Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1915 — **Roma — Sabato, 26 giugno** — **Numero 160**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32: semestre L. 17: trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36: » » 19: » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80: » » 41: » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE NON UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 883 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 3 luglio 1884, n. 2471;

Visto il R. decreto 28 aprile 1910, n. 257, che approva l'ordinamento ed il relativo regolamento delle difese locali marittime;

Visti i successivi RR. decreti che hanno apportate modificazioni all'ordinamento e regolamento predetti;

Ritenuta la necessità di coordinare in un nuovo testo tutta la materia di cui trattasi;

Sentito il parere del Consiglio superiore di marina;

Sulla proposta del ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvati l'ordinamento ed il regolamento delle difese marittime, allegati al presente decreto e firmati, d'ordine Nostro, dal ministro della marina.

Art. 2.

Tutte le disposizioni contrarie all'ordinamento e al regolamento di cui al precedente articolo sono abrogate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

VIALE.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

PARTE PRIMA

—

Ordinamento delle difese marittime

—

Art. 1.

Piazze forti marittime e fortezze costiere dove sono stabiliti i comandi di difesa.

Nelle piazze forti marittime di Spezia, Maddalena, Taranto, Brindisi e Venezia e nelle fortezze costiere di Gaeta e Messina sono permanentemente istituiti dei comandi di difesa marittima.

Analoghi comandi potranno eventualmente essere stabiliti in altre località quando le circostanze lo richiedessero.

Art. 2.

Dipendenza del comando della difesa.

Il comando della difesa marittima, per tutto ciò che riguarda la sistemazione e l'organizzazione difensiva della piazza, dipende dal comando di questa, sia esso esercitato da ufficiale del R. esercito o della R. marina. La sua dipendenza, per l'esercizio d'ogni altra funzione, è determinata dal regolamento per l'applicazione dell'ordinamento delle difese marittime.

Art. 3.

Attribuzioni delle difese marittime.

Alla difesa marittima compete la predisposizione, l'organizzazione e l'approntamento di tutti i servizi di pertinenza della marina, che si riferiscono alla vigilanza, sicurezza e protezione dei sorgitori della piazza, dei loro accessi e delle loro adiacenze immediate, nel raggio d'azione della piazza stessa.

In dipendenza di tali attribuzioni i servizi della difesa marittima possono riassumersi nei seguenti:

a) sbarramenti con armi subacquee (torpedini e ginnoti);

b) batterie lanciasiluri fisse galleggianti;

c) ostruzioni dei passi;

d) dragaggio di torpedini;

e) batterie di cannoni armate con personale della R. marina;

f) stazioni fotoelettriche fisse e mobili;

g) stazioni di riconoscimento e visita di navi all'approdo, servizio di pilotaggio;

h) comunicazioni telegrafiche e telefoniche di carattere esclusivamente militare, per le opere dipendenti dalla difesa stessa;

i) difesa mobile (navi di uso locale, pontoni, rimorchiatori barche armate, ecc.);

k) vigilanza e protezione costiera nella zona compresa nel raggio d'azione della piazza;

l) vigilanza esterna dei depositi di combustibili, di munizioni, o di altro materiale da guerra; nonchè tutti i servizi accessori per la preparazione e manutenzione del materiale delle opere e dei servizi suddetti, cioè: galleggianti, depositi, armi e munizioni, stazioni telemetriche, stazioni di accensione per sbarramenti ad osservazione, caserme, officine, ecc., assegnati alla difesa;

m) protezione e difesa delle opere, fabbricati e depositi della R. marina contro le offese aeree.

Nelle piazze marittime fuori delle sedi dipartimentali, la responsabilità ed amministrazione dei depositi di viveri, carbone, naftetine, materie grasse, ecc., e il servizio di rifornimento sono di pertinenza della difesa marittima.

Il comando della difesa marittima di Messina ha, inoltre, alla sua dipendenza la 3ª zona semaforica, e, in tempo di pace, la responsabilità e l'amministrazione dei servizi logistici di Augusta, mentre quest'ultimo ufficio di porto disimpegnerà la sola parte contabile, giusta il regolamento delle direzioni dei lavori.

Art. 4.

Corsi d'istruzione presso le difese.

Spetta inoltre alle difese all'uopo designate lo svolgimento dei corsi per formare i cannonieri costieri, i semaforisti, i telemetristi, i piloti nelle sedi dipartimentali ed i radiotelegrafisti, come pure eseguire le esercitazioni periodiche dei palombari e dei minatori destinati a terra od imbarcati sulle navi presenti nella piazza, e approntare la spedizione per soccorsi ai sommergibili.

Art. 5.

Navi e torpediniere aggregate alla difesa.

Alle difese marittime sono aggregate navi, barche dragamine, pontoni armati ed altri galleggianti speciali per i servizi di guerra stabiliti dai rispettivi piani di difesa.

Quelle tra le navi e galleggianti che sono compresi nel quadro del R. naviglio e che costituiscono le difese mobili, hanno equipaggio a parte e sono considerati, per gli effetti amministrativi, nella posizione di disponibilità, armamento ridotto o di riserva. Gli altri galleggianti, navi e torpediniere radiate dal quadro del R. naviglio sono considerate come stazioni di difesa, ed il personale per equipaggiarle, stabilito con tabelle speciali, è compreso tra quello assegnato alle difese marittime.

L'assegnazione alle diverse difese dei galleggianti in parola è, in massima, fissata e stabilita dal Ministero.

Le eventuali variazioni saranno apportate a seconda delle necessità, dal Ministero stesso, dietro proposte della Commissione di difesa.

Art. 6.

Comandante della difesa.

Il comandante della difesa marittima di una piazza è nominato con R. decreto.

A lui incombono, oltre ai doveri di capo di corpo, quelli stabiliti dal regolamento per le piazze marittime e da quello per le fortezze in tempo di pace.

È membro della Commissione di difesa della piazza.

Art. 7.

Personale destinato alla difesa.

L'organico del personale militare e tecnico destinato alla difesa verrà determinato dal Ministero.

Art. 8.

Relazioni amministrative del comandante della difesa.

Le relazioni amministrative del comandante della difesa ma[illegible]

tima, in una sede dipartimentale, o della difesa marittima, in una zona di giurisdizione di un dipartimento, con le autorità dipartimentali o con le direzioni dei lavori saranno, sia per quanto riguarda il personale, sia per quanto riguarda il materiale, analoghe a quelle in vigore per gli uffici o stabilimenti a terra.

Le funzioni amministrative riguardanti il personale del Corpo Reale equipaggi saranno analoghe a quelle stabilite per i depositi del Corpo Reale equipaggi.

Art. 9.

Indennità e soprassoldi al personale.

1° Le indennità di carica ed i soprassoldi spettanti agli ufficiali destinati presso le difese, giusta il R. decreto 17 dicembre 1896, n. 574, sono i seguenti:

al comandante della difesa marittima è dovuta l'indennità di carica di L. 600 annue ed il soprassoldo giornaliero di L. 4;

agli altri ufficiali è dovuto il soprassoldo giornaliero di L. 4 se ufficiali superiori, di L. 2,65 se tenenti di vascello o gradi corrispondenti, di L. 2 se ufficiali subalterni.

2° Al personale del corpo R. equipaggi spettano i soprassoldi giornalieri stabiliti dalla tabella compresa nel titolo 3° dell'ordinamento degli assegni del corpo stesso, approvato con R. decreto 9 giugno 1907, n. 359.

Art. 10.

Spese d'ufficio.

Le spese d'ufficio per i comandi di difesa marittima sono fissate nella misura qui appresso indicata:

Comando della	difesa della	piazza marittima di	Spezia	L. 1020
Id.	id.	id.	Maddalena	» 696
Id.	id.	id.	Brindisi	» 500
Id.	id.	id.	Taranto	» 600
Id.	id.	id.	Venezia	» 660
Id.	id.	id.	Messina	» 780
Id.	id.	id.	Gaeta	» 386

PARTE SECONDA

Regolamento delle difese marittime

CAPITOLO I.

Del comando della difesa

Art. 1.

Del comandante della difesa marittima.

Al comando della difesa marittima è destinato un ufficiale superiore di vascello dello stato maggiore generale della R. marina, di grado corrispondente all'importanza della piazza e alle funzioni che, nel complesso difensivo di essa, vi esercita la marina da guerra.

Egli assume il titolo di comandante della difesa marittima ed è nominato, a tale carica, con decreto Reale.

Nelle piazze marittime ove non ha sede permanente il comando della difesa marittima, l'ufficiale destinato ad assumere tale comando in tempo di guerra è designato nei quadri di mobilitazione.

Art. 2.

Dipendenza del comandante della difesa.

Nelle piazze marittime che sono sede di comando in capo di dipartimento o di comando militare marittimo, il comandante della difesa marittima dipende, per ogni sua funzione, dal rispettivo comandante in capo di dipartimento o comandante militare marittimo.

Il comandante della difesa marittima di Brindisi ha la identica dipendenza verso il comandante del dipartimento marittimo di Taranto.

Il comandante della difesa marittima di Gaeta dipende:

a) dal comandante del X corpo d'armata, per quanto ha attinenza alla difesa del tratto di costa sotto la sua giurisdizione;

b) direttamente dal comandante della fortezza costiera, nei riguardi della difesa della piazza;

c) direttamente dal Ministero della marina, sia per quanto si riferisce all'approntamento della difesa marittima ed ai servizi della flotta, sia per quanto si riferisce all'esercizio delle sue funzioni amministrative e disciplinari, salvo, a quest'ultimo riguardo, il disposto delle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il comandante della difesa marittima di Messina dipende:

a) direttamente dal XII corpo d'armata per quanto ha attinenza alla difesa della Sicilia ed isole circostanti;

b) direttamente dal comandante della fortezza costiera di Messina, nei riguardi della difesa della piazza;

c) direttamente dal Ministero della marina, sia per quanto si riferisce all'approntamento della difesa marittima ed ai servizi della flotta, sia per quanto si riferisce all'esercizio delle sue funzioni amministrative e disciplinari, salvo, a quest'ultimo riguardo, il disposto delle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Art. 3.

Attribuzioni del comandante della difesa.

Il comandante della difesa marittima è capo di corpo, ed ha perciò le attribuzioni e i doveri inerenti a tale qualità.

È membro della Commissione di difesa, e nella piazza di Spezia è membro straordinario della Commissione permanente per gli esperimenti del materiale da guerra. Oltre ai doveri generali derivantigli dall'essere capo di corpo, ha anche quelli stabiliti dal « Regolamento delle fortezze in tempo di pace » e da quello per le piazze marittime.

Nei riguardi disciplinari e amministrativi ha funzioni e prerogative analoghe a quelle di comandante di nave di egual grado.

Valgono quindi le disposizioni contenute nel « Regolamento per il servizio di bordo » relative al comandante di nave, in quanto esse sono applicabili allo speciale servizio delle difese.

Nelle piazze forti marittime fuori le sedi di dipartimento o di comando militare marittimo, nelle quali esistono magazzini di rifornimento, il comandante della difesa sovraintende al loro funzionamento.

Art. 4.

Còmpiti del comandante della difesa.

È direttamente responsabile del funzionamento di tutti i servizi della difesa marittima, e pertanto egli deve tener presente che lo approntamento dei mezzi, l'istruzione e la pratica del personale hanno soprattutto lo scopo che l'azione della difesa, al momento del bisogno, possa svolgersi nel modo più pronto ed efficace.

A tale intento egli deve esercitare la massima sorveglianza perchè il materiale assegnato alla difesa marittima, di qualunque specie esso sia ed a qualunque uso designato, sia mantenuto in perfetto stato di conservazione, pronto ad esser messo in opera, e deve esigere che il personale ne acquisti la maggior famigliarità di maneggio e di impiego, insistendo nelle sistematiche istruzioni ed esercitazioni e controllandone i risultati.

Fa presente all'autorità da cui dipende, per mezzo di rapporti periodici o con rapporti speciali, a seconda della loro importanza ed urgenza, le deficienze riscontrate per mancanza di mezzi, nell'andamento e nell'organizzazione dei vari servizi, suggerisce i rimedi e richiede i provvedimenti perchè essi siano portati allo stato di efficienza corrispondente alle esigenze previste.

Sovraintende allo svolgimento dei corsi speciali che per disposizione Ministeriale si svolgono presso la difesa marittima, ed al

buon funzionamento delle scuole che, a similitudine di quanto è praticato sulle navi armate, devono aver luogo sia alla sede della difesa, sia ai posti distaccati.

Come mebro della Commissione di difesa della piazza egli porta nelle riunioni di essa il contributo delle esperienze e delle constatazioni fatte nel ramo speciale del servizio che gli compete, affinchè vengano proposti quei miglioramenti atti a meglio garantire la sicurezza e l'incolumità della piazza dalle prevedibili offese del nemico, e a renderne più solida l'organizzazione.

In conformità quindi degli ordinamenti stabiliti ed in base alle direttive del comandante della piazza, compila e tiene al corrente il fascicolo 6° del piano di difesa e provvede perchè i dispositivi in esso contenuti possano avere piena ed esatta esecuzione.

In caso di mobilitazione parziale o totale deve curare che i servizi della difesa siano in grado di assumere al più presto lo stato di difesa o quello di resistenza, secondo ordinato.

Dispone perciò che il servizio interno della difesa in tempo di pace sia regolato in modo che in qualunque epoca dell'anno, e senza preavviso, possa conseguirsi il totale o parziale assetto di combattimento nel tempo consentito dai mezzi e dal personale messo a disposizione.

Art. 5.

Rapporti.

Oltre ai rapporti prescritti, che periodicamente rimette al Ministero per mezzo del comando della piazza da cui dipende, riferisce ogni settimana, verbalmente o per iscritto, allo stesso comando, circa le condizioni di efficienza della difesa.

Quando lo crede necessario, invia rapporti speciali al comando suddetto sulle condizioni del servizio della difesa e sull' istruzione del personale.

Art. 6.

Approvazione dei ruoli.

Sottomette all'approvazione del comandante della piazza:

a) i ruoli di servizio normale e le disposizioni che stabiliscono l'andamento delle esercitazioni ordinarie periodiche;

b) i ruoli di preparazione per la mobilitazione ed i ruoli di combattimento;

c) le proposte di modificazione da farsi nel materiale o nel personale, in relazione al comma *b*).

Art. 7.

Consegna del comando.

Riceve e dà la consegna del comando mediante processo verbale, nel quale sarà accennato quanto segue:

1° la situazione del personale e la sua istruzione pratica, teorica e letteraria;

2° la situazione delle armi, munizioni, fondi, magazzini, archivio;

3° l'efficienza e lo stato di conservazione del materiale da guerra, indicando se il quantitativo corrisponde alle esigenze della difesa ed alle prescrizioni;

4° se i ruoli del tempo di pace e di mobilitazione sono al corrente, e se il personale conosce, nell'un caso e nell'altro, i propri incarichi;

5° se le istruzioni particolareggiate riguardanti le operazioni di approntamento e quelle dell'esercizio delle singole opere e servizi di tempo di guerra, sono pronte e nel numero occorrente, e se gli ufficiali sono a conoscenza di esse per la parte che loro riguarda;

6° lo stato di conservazione e di manutenzione dei fabbricati e dei galleggianti dipendenti dalla difesa;

7° le situazioni delle gestioni amministrative a lui affidate.

Il verbale sarà compilato in triplice copia, dietro le indicazioni dei due comandanti, accettante e cedente, dal relatore per la parte tecnica, dall'ufficiale di commissariato capo ufficio, per la parte amministrativa.

Quest'ultimo, unitamente ai due ufficiali superiori predetti, apporrà la firme al verbale.

Le consegne dell' archivio riservatissimo e ordinario saranno fatte colle norme in vigore.

CAPITOLO II.

Degli ufficiali (*)

Art. 8.

Comandante in 2°.

L'ufficiale di vascello dello stato maggiore generale più elevato in grado o più anziano dopo il comandante destinato ad una difesa, ne è il comandante in 2°.

Egli viene nominato a tale carica dal Ministero.

Il comandante in 2° dipende direttamente dal comandante ed è disciplinarmente il superiore diretto degli ufficiali e del personale, graduati e comuni, destinato, sotto qualsiasi titolo, alla difesa.

Risponde al comandante della disciplina ed istruzione del personale, della conservazione e manutenzione del materiale da guerra, di casermaggio, galleggianti, ecc., di dotazione ed affidato alla difesa.

Ispeziona di frequente le opere fortificate ed i posti presidiati.

Regola i vari servizi in conformità degli ordini e delle direttive impartitegli dal comandante, al quale riferisce intorno ai particolari di esecuzione cui sovraintende.

In generale sono applicabili a lui, per analogia, le norme che stabiliscono i doveri e le attribuzioni dell'ufficiale in 2° di R. nave, salvo, naturalmente, quanto ha esclusivamente attinenza al servizio di bordo.

Riceve e dà consegna del suo incarico mediante processo verbale; in esso deve essere indicato:

1° la situazione del personale: sua istruzione pratica, teorica e letteraria;

2° la situazione delle armi, munizioni, fondi, magazzini;

3° l'efficienza e lo stato di conservazione del materiale da guerra;

4° se il personale conosce i propri incarichi indicati nei ruoli del tempo di pace e di quelli di mobilitazione;

5° le situazioni delle gestioni amministrative a lui affidate.

Detto verbale è compilato dall'ufficiale capo dell'ufficio amministrativo, il quale lo sottoscrive insieme ai due ufficiali che si dànno la consegna.

Art. 9.

Tenente di vascello relatore.

Uno dei tenenti di vascello destinati alla difesa, designato dal Ministero, ha la carica di relatore.

Dipende direttamente dal comandate, coadiuvandolo nella compilazione di studi di carattere generale ed in quelli tecnici ed organici speciali riguardanti la difesa.

Ha attribuzioni analoghe a quelle conferite al segretario di comando di divisione navale.

Tiene al corrente, secondo le condizioni di fatto, i documenti relativi ai piani di difesa ed ai ruoli di guerra, le istruzioni particolareggiate riguardanti le operazioni di approntamento e quelle relative al funzionamento delle singole opere ed al servizio del tempo di guerra, apportandovi le modificazioni approvate e tenendo conto di quelle proposte.

Compila e tiene al corrente un inventario dei piani, disegni,

(*) N. B. — Per quanto riguarda il direttore, gli ufficiali e il personale della scuola semaforisti vedi gli art. 17 e 18 dello speciale « ordinamento » di detta scuola.

schizzi, istruzioni particolareggiate, ecc., che sono nell'archivio riservato, annotando il numero delle copie esistenti per ognuno di essi, e a quali autorità furono consegnati esemplari di tali copie.

Non rilascia documenti riservati che verso ricevuta ed in seguito ad espressa autorizzazione del comandante.

Ha alla sua dipendenza diretta un disegnatore (civile o militare) e l'occorrente personale della categoria « furieri ».

Ha in consegna il materiale scientifico di dotazione della difesa.

Art. 10.

Altri tenenti di vascello destinati alla difesa.

Oltre al relatore sono destinati alle difese marittime altri tenenti di vascello, il cui numero è stabilito dalla rispettiva tabella in relazione ai servizi la cui importanza corrisponde alla competenza di ufficiali di tal grado.

E poichè ogni piazza marittima ha carattere ed esigenze diverse, la distribuzione degli incarichi per i tenenti di vascello non può essere stabilita con criterio uniforme, come è praticato a bordo delle Regie navi, ma deve razionalmente adattarsi alle condizioni locali, in modo che ne siano meglio garantite la sorveglianza e la direzione del servizio.

In base alle predette esigenze il Ministero ha compilato le tabelle di ripartizione ai vari servizi in tempo di pace e in tempo di guerra del personale (ufficiali) assegnato alle difese.

Le modificazioni che si reputasse utile apportare a tale ripartizione, per cambiamenti sopravvenuti all'ordinamento della difesa o per differenza di criteri organici, dovranno ricevere l'approvazione del comandante della piazza, e di ciò dovrà essere informato il Ministero (Ufficio del capo di stato maggiore).

Potrà convenire, ad esempio, in alcune piazze che tutti i servizi concentrati in un passo o in località lontane dalla sede, siano posti sotto la direzione di un unico tenente di vascello, per quanto, riguarda il loro funzionamento, mentre in altre piazze, invece potrà convenire che i servizi stessi siano distribuiti a seconda delle particolari attitudini degli ufficiali.

Devesi ad ogni modo tener presente che ogni tenente di vascello, anche non specializzato o qualunque sia la caratteristica conseguita, deve essere al caso di dirigere qualsiasi servizio che entri nelle attribuzioni del suo grado.

Art. 11.

Dipendenza ed attribuzioni dei tenenti di vascello.

I tenenti di vascello dipendono, nell'esercizio delle proprie funzioni, direttamente dal comandante in 2° della difesa, al quale riferiscono circa l'andamento del servizio di cui sono incaricati, e dal quale ricevono ordini e disposizioni.

Sono affidati alla loro cura la disciplina, l'istruzione elementare e professionale del personale che da loro dipende, la manutenzione e conservazione delle armi, del munizionamento, dei galleggianti, dei locali e dei materiali in genere assegnati alle opere, posti o stazioni a cui sono destinati.

Dirigono personalmente le esercitazioni di tiro ridotto ed a piena carica, la posa e la verifica degli sbarramenti e delle ostruzioni, i lanci di siluro; le esercitazioni delle fotoelettriche e dei minatori, le immersioni dei palombari; rispondono della buona conservazione delle armi in genere, dei cavi armati e delle altre condutture elettriche; della buona conservazione e funzionamento dei telemetri, dei congiuntori di rilevamento, degli apparecchi telegrafici e telefonici.

Curano la compilazione dei documenti periodici richiesti dalle vigenti disposizioni e verificano che siano tenuti al corrente i fogli matricolari delle armi e degli impianti, i libretti di tiro dei cannonieri e quelli di immersione dei palombari.

Art. 12.

Ufficiali del corpo R. equipaggi.

I tenenti di vascello hanno, in massima, sott'ordini uno o più ufficiali del corpo R. equipaggi, i quali li coadiuvano nel disimpegno delle loro mansioni.

Un ufficiale del corpo R. equipaggi timoniere o nocchiere, scelto fra quelli che hanno esercitato da sott'ufficiale funzioni di comando, ed a Venezia tra quelli provenienti dai piloti lagunari, è incaricato di dirigere il servizio di dragaggio delle torpedini.

Gli ufficiali del corpo R. equipaggi destinati alla sede fanno, presso di questa, il servizio.

Ad uno di essi può essere assegnato l'incarico di ufficiale al dettaglio della difesa.

Art. 13.

Ufficiale macchinista.

È incaricato di vigilare alla buona conservazione delle macchine, delle barche a vapore, delle calderine, macchinari e materiale da incendio della difesa.

Ha cura della pulizia dei locali ove sono sistemati macchine e congegni a lui affidati.

Riceve dal comandante in 2° gli opportuni ordini per le visite da compiersi a quei macchinari per i quali può essere chiesta la sua opera per riparazioni o per verificarne la manutenzione ed il funzionamento.

Cura l'istruzione tecnica e pratica del personale macchinista e fuochista della sede.

Nelle difese fuori della sede di dipartimento o comando militare marittimo ha la sorveglianza del servizio combustibili, dipendendo per tale servizio dal comandante in 2°.

Art. 14.

Ufficiale medico.

È capo del servizio sanitario della difesa, sia alla sede che alle opere distaccate, e può avere alla sua dipendenza ufficiali subalterni dello stesso corpo.

Da lui dipende il personale infermiere assegnato alla difesa.

È tenuto a prestar la sua opera anche al personale civile eventualmente residente alla sede della difesa ed ai posti distaccati.

Art. 15.

Ufficiale di commissariato.

L'ufficiale di commissariato più elevato in grado fra quelli assegnati alla difesa è capo del servizio amministrativo della difesa stessa. Ha tutti gli incarichi stabiliti dai regolamenti in vigore inerenti a tale carica.

Nelle piazze marittime fuori delle sedi dipartimentali o di comandi militari marittimi, nelle quali esistono magazzini viveri e vestiario per il rifornimento delle navi e dei distaccamenti del corpo R. equipaggi a terra, ha inoltre le attribuzioni di capo delle rispettive sezioni specificate dall'art. 5 del regolamento approvato con R. decreto 25 febbraio 1906.

Ha sott'ordini, se capitano, uno o più tenenti commissari, che lo coadiuvano nel disimpegno dei suoi servizi.

CAPITOLO III.

Ruoli ed istruzioni

Art. 16.

Tabelle e ruoli di destinazione.

Ogni difesa possiede la tabella di ripartizione ai vari servizi in tempo di pace e in tempo di guerra del personale ad essa assegnato, compilata dal Ministero.

Le modificazioni che si reputasse utile di apportare a detta ripartizione, per cambiamenti sopravvenuti nell'ordinamento della difesa o nei criteri organici della medesima, dovranno ricevere l'approvazione del comandante della piazza, e di esse dovrà essere informato il Ministero (Ufficio del capo di stato maggiore).

In relazione a tale tabella, il comando della difesa deve compilare i seguenti ruoli:

a) ruolo di servizio normale, il quale fissa la distribuzione e gli incarichi del personale per le ordinarie pratiche del tempo di pace;

b) ruolo di mobilitazione, il quale designa la distribuzione e gli incarichi del personale di cui la difesa dispone all'atto della mobilitazione, e successivamente durante il periodo nel quale essa si compie, per mettere prontamente e ordinatamente le varie opere in completo assetto difensivo; esso perciò comprende:

1° un elenco del personale di cui la difesa dispone in caso di allarme improvviso o all'ordine di mobilitazione, con la destinazione e l'incarico assegnati ad ogni individuo in tali circostanze;

2° un elenco simile del personale che deve pervenire alla difesa in seguito all'ordine di mobilitazione per completare le tabelle di guerra, con analoga designazione del modo come tale personale deve essere impiegato;

c) ruolo di guerra, il quale stabilisce la distribuzione e gli incarichi del personale, quando la piazza sia in assetto di difesa o di resistenza.

Art. 17.

Norme per la compilazione dei ruoli.

I ruoli suddetti debbono essere compilati in modo da ottenere la massima rapidità di esecuzione con la massima economia del personale.

Nel ruolo del servizio normale sono, possibilmente, assegnati alle opere di difesa ed alla custodia e manutenzione dei vari materiali guerreschi, gli stessi graduati e comuni che vi sono destinati o ne hanno l'esercizio in tempo di guerra.

Art. 18.

Esercizi ed istruzioni.

Gli esercizi da eseguirsi da tutto il personale della difesa si dividono in ordinari, periodici e straordinari.

Le esercitazioni ordinarie sono eseguite nei giorni e nelle ore prescritte dall'orario, partitamente, dal personale alla sede e da quello distaccato alle batterie e stabilimenti militari marittimi, seguendo le prescrizioni regolamentari. Fanno parte delle esercitazioni ordinarie le istruzioni di piazza d'armi, la scuola di contegno, la nomenclatura delle armi, gli esercizi colle armi portatili, mitragliere, armi subacquee, la scuola di piazza, di distanza, quelle di voga, vela, ecc.

Le esercitazioni periodiche sono stabilite dall'orario e dalle disposizioni emanate dal comando della difesa. Esse sono: tiri al bersaglio con le artiglierie ed armi portatili; esercitazioni coi palombari ed il parco minatori; affondamento e dragaggio di torpedini; lanci di siluri; esercitazioni di scoperta con le fotoelettriche; esercitazioni di piazza d'armi, riunendo tutto il personale disponibile alla sede, stazioni, distaccamenti; ed esercizio di puntamento e tiro notturno con mire luminose.

Le esercitazioni straordinarie consistono nella posa parziale o totale di uno sbarramento od ostruzione, nelle operazioni effettive per la messa in difesa delle batterie o stazioni dipendenti dalla difesa marittima o di parte di essa, in lavori di mina. Queste esercitazioni devono essere ordinate od autorizzate dal comando della piazza.

Apposite istruzioni militari e circolari emanate dal Ministero stabiliscono tassativamente il numero e la specie delle esercitazioni periodiche e straordinarie da eseguirsi presso la difesa marittima.

Art. 19.

Corsi d'struzione presso le difese.

Per ordine del Ministero, che ne decreta volta per volta le norme ed il genere, si svolgeranno presso le difese marittime speciali cors d'istruzione.

Le scuole debbono funzionare, sia alla sede della difesa sia nei posti distaccati, colle stesse norme che regolano tale istituzione a bordo delle Regie navi.

CAPITOLO IV.

Norme varie

Art. 20.

Norme per il servizio interno delle difese.

Ogni comando di difesa deve compilare, in applicazione e a complemento del presente regolamento, un fascicolo di prescrizioni contenente le norme per il servizio interno della difesa.

Detto regolamenlo avrà carattere riservato e dovrà essere approvato e promulgato dal comando della piazza, dal quale dipende la difesa.

Art. 21.

Restituzione del saluto alla piazza.

Nelle sedi di comando di dipartimento marittimo o di comando militare marittimo, a Gaeta, a Messina ed a Brindisi una batteria appositamente designata dalla difesa marittima ha l'obbligo della restituzione del saluto alla piazza.

Art. 22.

Contabilità del materiale.

La contabilità del materiale appartenente alla difesa è regolata con le norme vigenti per gli altri uffici e stabilimenti a terra.

Presso ciascuna difesa appositi sott'ufficiali assumono il titolo di capo carico ed hanno in consegna tanto una parte delle dotazioni, quanto i materiali di consumo della difesa stessa.

Il sott'ufficiale incaricato del materiale di casermaggio assume la denominazione di casermiere.

Per i soprassoldi e per il cumulo di essi si osserverà il disposto dell'« Ordinamento degli assegni del corpo R. equipaggi » relativo ai consegnatari di materiali.

Art. 23.

Materiale, manutenzione, riparazione e acquisti.

Le minute riparazioni sono, per regola, eseguite dal personale addetto, e, quando occorra, con il concorso delle direzioni dei lavori o delle industrie private locali.

Apposite tabelle, approvate dal Ministero, stabiliscono la quantità dei consumi accordati per sei mesi ad ogni opera di difesa; ugualmente è stabilita la quantità di combustibile per il riscaldamento e per l'illuminazione.

I comandi delle difese di Messina e Gaeta si rivolgono, per lavori o per rifornimento di materiali, rispettivamente, ai dipartimenti di Taranto e di Spezia.

Ogni anno il Ministero, a seconda delle richieste, preciserà la somma che ogni difesa avrà per spese di minuto mantenimento degli edifici, ed una somma per acquisti e riparazioni delle dotazioni di casermaggio, di pertinenza dei corpi di guardia.

Agli acquisti ed alle riparazioni degli oggetti suddetti provvede direttamente il comando della difesa stessa.

Roma, il 10 giugno 1915.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di Sua Maestà:
Il ministro della marina
L. VIALE.

Il numero 895 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro della marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La tabella approvata con R. decreto 6 maggio 1915, n. 683, che regola il conferimento del grado militare al personale nelle navi mercantili requisite, non è applicabile agli equipaggi dei piroscafi e dei galleggianti in genere azionati a motore con potenza uguale od inferiore ai mille cavalli, nè a quelli del naviglio a vela, comunque requisiti per servizi di Stato in base alle norme in vigore.

Art. 2.

Al personale degli equipaggi dei piroscafi e dei galleggianti azionati a motore, previsti dal precedente articolo, il grado militare verrà conferito a giudizio del ministro della marina, tenuto conto dei titoli da ciascun componente gli equipaggi stessi posseduto e col concetto della equiparazione di tali gradi a quelli corrispondenti che rivestono i componenti gli equipaggi dei rimorchiatori della R. marina.

Art. 3.

Al personale degli equipaggi dei velieri requisiti, il ministro della marina conferirà il grado militare in relazione ai titoli posseduti dagli interessati in base al criterio di massima che al grado di padrone corrisponda quello di capo timoniere di 1ª o di 2ª classe, al grado di marinaio autorizzato quello di nocchiere di 1ª o di 2ª classe o di 2° nocchiere, al grado di capo barca quello di sottonocchiere. Ai rimanenti uomini dell'equipaggio sarà conferito il grado di marinaio, con la classifica di scelto a coloro che abbiano compiuti almeno quattro anni di navigazione.

Art. 4.

I gradi militari che dal 1° maggio 1915 siano stati o saranno assegnati in base alle disposizioni contenute nell'art. 13 della legge 27 giugno 1909, n. 377, nella legge 6 luglio 1912, n. 745, nel R. decreto 15 aprile 1915, n. 570 (da convertirsi in legge) nonchè nel presente decreto, si intenderanno conferiti per il solo periodo di tempo durante il quale ciascun individuo continua a far parte di una nave o di un galleggiante requisito.

Tuttavia, al termine della requisizione, il grado potrà essere confermato a coloro che ne saranno riconosciuti meritevoli sentito il parere del Consiglio superiore di marina costituito in Commissione di avanzamento, per aver preso parte ad effettive azioni di guerra o per altri motivi che saranno indicati con decreto del ministro della marina.

Art. 5.

Alla tabella approvata con R. decreto 6 maggio 1915, n. 683, sono fatte le seguenti aggiunte:

Incarichi di bordo		Gradi militari corrispondenti
Scrivano . . .	Su navi di potenza di macchina superiore ai 1000 cavalli	Guardiamarina
Allievo capitano di lungo corso	Id. id.	Capo timoniere di 1ª classe
Allievo macchinista diplomato	Qualunque sia la potenza della macchina purchè non inferiore ai 1000 cavalli	Capo meccanico di 1ª classe

Art. 6.

Il presente decreto avrà effetto dalla sua data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 giugno 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA — VIALE.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Il numero 897 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Veduta la legge 4 giugno 1911, n. 487, riguardante provvedimenti per la istruzione elementare e popolare;
Udito il parere della sezione per l'istruzione primaria e popolare della Giunta del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Udito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le norme annesse al presente decreto e firmate d'ordine Nostro dal ministro proponente, con le quali si disciplinano l'approvazione e la adozione dei libri di testo per le scuole elementari e popolari del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA — GRIPPO.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

SCHEMA DI REGOLAMENTO per l'approvazione e l'adozione dei libri di testo nelle scuole elementari e popolari.

Art. 1.

Nelle scuole elementari e popolari, amministrate dai Comuni o dai Consigli scolastici, o mantenute da altri enti, a norma dell'articolo 25 del testo unico approvato con R. decreto 21 ottobee 1903, numero 431, nonchè nelle scuole elementari serali, festive, autunnali, la scelta dei libri di testo obbligatorî e facoltativi per le singole classi è fatta dagl'insegnanti, a norma del presente regolamento, tra i libri approvati dalla Commissione di cui all'art. 8.

Art. 2.

I libri di cui siano autori funzionari preposti all'amministrazione' alla direzione, alla vigilanza delle scuole non possono adottarsi nella Provincia nella quale i funzionari stessi esercitano l'ufficio, e se trattasi di funzionari appartenenti all'Amministrazione centrale il divieto è esteso a tutte le scuole pubbliche del Regno.

Il divieto è limitato alle scuole del Comune pei libri di cui siano autori funzionari comunali ivi preposti all'amministrazione, alla direzione, alla vigilanza delle scuole.

È consentito agl'insegnanti di adottare nelle proprie classi i libri dei quali siano autori, purchè abbiano ottenuta l'approvazione della Commissione e salvo quanto è disposto dagli articoli 4 e 5 del presente regolamento.

Art. 3.

I maestri delle singole classi cui non corrispondano, nello stesso Comune, classi parallele, procedono alla scelta dei libri di testo entro il mese di giugno e inviano al R. provveditore agli studi copia dell'elenco dei libri adottati, indicando per ciascuno l'autore, il titolo, l'editore, l'anno e il numero progressivo della edizione e della ristampa, il prezzo ed il numero delle pagine.

Art. 4.

Per le classi parallele di una stessa scuola o di gruppi di scuole aventi lo stesso direttore didattico locale o lo stesso direttore con insegnamento, si adottano i libri scelti in adunanza degli insegnanti delle classi parallele, e, per i Comuni nei quali sia regolarmente stabilito l'avvicendamento, con l'intervento di tutti i maestri chiamati ad avvicendarsi.

Le adunanze sono presiedute dal direttore didattico nei Comuni autonomi ove esista la direzione didattica, e negli altri Comuni dal vice ispettore o, per sua delegazione, dal direttore con insegnamento o dall'insegnante che abbia maggior numero di anni di servizio.

Quando speciali ragioni didattiche lo consiglino, l'adunanza può deliberare che libri diversi da quelli scelti per le altre scuole si possano adottare in determinati gruppi di scuole del capoluogo o in singole scuole di frazioni.

In caso di dissenso, la scelta si fa secondo il voto della maggioranza degli insegnanti intervenuti, e, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

Art. 5.

Il direttore nei Comuni autonomi ove esista la direzione didattica, il vice ispettore o l'ispettore negli altri Comuni, possono promuovere l'accordo fra gli insegnanti perchè in tutte le classi parallele di un Comune, anche appartenenti a scuole o gruppi di scuole diversi e aventi direzione didattica propria, si adottino gli stessi libri.

Possono essere eccettuate le scuole di frazioni o di quartieri o rioni nelle quali, per speciali ragioni didattiche, sia opportuno adottare libri diversi da quelli ritenuti adatti per le altre scuole del Comune.

Le adunanze sono presiedute a norma dell'articolo precedente.

In caso di dissenso, vengono adottati i libri su cui si raccolgano almeno due terzi dei voti degl'insegnanti di classi parallele intervenuti all'adunanza.

Quando, per non essersi raggiunto il numero dei voti prescritto dal comma precedente, non sia possibile adottare gli stessi libri per tutte le classi parallele per le quali l'adunanza fu indetta, si procede alla scelta per le classi parallele delle singole scuole o dei singoli gruppi di scuole di cui al primo paragrafo del precedente articolo 4, e con le norme stabilite dall'articolo stesso.

Per le scuole di tirocinio annesse alle scuole normali Regie o pareggiate l'adunanza per l'adozione dei libri di testo obbligatorî e facoltativi è costituita dai maestri e dal professore di pedagogia sotto la presidenza del direttore della scuola; ed essa delibera sentito il parere degli insegnanti di materie letterarie e scientifiche della scuola normale.

Art. 6.

Le adunanze hanno luogo entro il mese di giugno. Degli elenchi dei libri adottati, con le indicazioni prescritte dal precedente articoli 3, e dei verbali delle adunanze è immediatamente inviata copia al R. provveditore agli studi.

Art. 7.

L'adozione vale per l'anno scolastico pel quale è deliberata e per i due anni scolastici succesivi.

È vietato qualsiasi mutamento durante il triennio.

Tuttavia l'insegnante, che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 3, e che, per nuova nomina, per trasferimento o per assegnazione del R. ispettore scolastico, assuma al principio dell'anno scolastico la direzione di una classe diversa da quella diretta nell'anno precedente, può, per eccezionali ragioni, chiedere al R. ispettore l'autorizzazione a mutare in tutto o in parte i libri precedentemente da altro insegnante adottati.

La richiesta deve essere accompagnata da relazione illustrativa, da una copia del libro di cui non si accetta l'adozione e da una copia di quello proposto.

Il cambiamento può essere consentito, durante il triennio, per eccezionali ragioni, agli insegnanti di cui agli articoli 4 e 5.

Quando i libri adottati non si trovino più in commercio, gl'insegnanti possono scegliere altri libri di testo in conformità delle norme contenute negli articoli 3, 4 e 5 del presente regolamento, norme che sono da applicarsi anche nei casi previsti nel terzo e nel quinto paragrafo di questo articolo, non appena si ottenga l'autorizzazione richiesta.

Art. 8.

È istituita presso il Ministero della pubblica istruzione una Com-

missione con l'incarico di esaminare le pubblicazioni che autori o editori chiedano siano comprese nell'elenco dei libri di testo per le scuole elementari e popolari a norma del presente regolamento.

Art. 9.

La Commissione è composta di un presidente, nominato dal ministro, e di 14 membri, del pari nominati dal ministro e scelti fra le seguenti categorie:

1° insegnanti di pedagogia nelle RR. Università o nelle Regie scuole normali o direttori di RR. scuole normali che insegnino o abbiano insegnato pedagogia;

2° insegnanti di igiene nelle RR. Università;

3° insegnanti di lettere nelle RR. Università o nelle RR. scuole medie o normali;

4° insegnanti di storia e geografia nelle RR. Università o nelle RR. scuole medie o normali;

5° insegnanti di matematica nelle RR. Università o nelle Regie scuole medie o normali;

6° insegnanti di scienze naturali nelle RR. Università o nelle RR. scuole medie o normali;

7° ispettori centrali per l'istruzione primaria e popolare;

8° ispettori o vice ispettori scolastici (uno):

9° direttori didattici (due);

10° maestri elementari (tre);

11° persone che, pur non appartenendo ad alcuna delle precèdenti categorie, siano per coltura letteraria o scientifica o artistica, riconosciute adatte allo speciale ufficio che la Commissione dovrà esercitare.

I membri di cui alle categorie 9ª e 10ª sono scelti per la categoria 9ª in un elenco di dieci direttori proposti dalla sezione per l'istruzione primaria e popolare della Giunta del Consiglio superiore della pubblica istruzione e per la categoria 10ª in un elenco di 25 maestri proposti dalla sezione stessa.

Art. 10.

Durante il primo triennio di applicazione del presente regolamento, e soltanto nei periodi di maggior lavoro per l'esame dei libri, altri commissari, scelti fra le categorie determinate nel precedente articolo e con le stesse norme, possono essere aggiunti temporaneamente alla Commissione, con le stesse attribuzioni dei commissari effettivi.

Il numero dei commissari aggiunti non potrà mai essere maggiore di otto.

Art. 11.

Non possono far parte della Commissione, in qualità di commissari ordinari o aggiunto, autori di libri di testo per le scuole elementari e popolari, editori o commercianti di libri, soci o azionisti di società o ditte costituite per la pubblicazione e la diffusione di libri, e chiunque altro partecipi in qualsiasi modo ad aziende librarie.

L'incompatibilità s'intende cessata quando le persone indicate nel precedente comma abbiano da almeno dieci anni risoluto con le aziende medesime ogni rapporto di interesse originato dalla pubblicazione o dal commercio dei libri.

Art. 12.

Il Ministero dichiara immediatamente decaduto dalla Commissione quel commissario che in qualunque tempo risulti trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità prevedute dal primo paragrafo del precedente articolo.

Art. 13.

La Commissione è nominata per un quadriennio e si rinnova per metà, escluso il presidente, ad ogni biennio. Dopo il primo biennio i commissari uscenti sono designati dal sorteggio; in seguito alla anzianità.

I commissari uscenti possono essere riconfermati e per una sola volta; in tal caso dalla data della conferma decorre la nuova anzianità agli effetti della rinnovazione di cui al comma precedente.

Art. 14.

Al servizio di segreteria della Commissione si provvede con personale dell'Amministrazione centrale.

Art. 15.

Ai commissari è corrisposto un gettone di presenza di lire quindici per ogni seduta cui prendono parte.

Ai commissari non residenti in Roma è inoltre corrisposta una diaria di lire dieci per ogni giorno di seduta e per i giorni di viaggio, ed è rimborsato il prezzo del biglietto di viaggio a norma dell'articolo 24 del R. decreto 4 maggio 1911, n. 421.

La somma all'uopo occorrente farà carico al capitolo 18 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1915-916, e al capitolo corrispondente dei bilanci pei successivi esercizi.

Art. 16.

Ai componenti la Commissione saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 13 del regolamento approvato con R. decreto 3 agosto 1908, n. 623.

Art. 17.

Le domande di esame dei libri, da redigersi su carta legale, sono presentate al Ministero della pubblica istruzione dagli autori o dagli editori, e debbono essere accompagnate da almeno dieci esemplari di ciascuna delle pubblicazioni di cui si chiede l'esame.

Art. 18.

Gli autori e gli editori possono, con le modalità di cui all'articolo precedente, chiedere anche che la Commissione esamini libri destinati alle biblioteche scolastiche o da assegnarsi come premio agli alunni delle scuole elementari e popolari.

Art. 19.

Per mezzo del provveditore agli studi la segreteria della Commissione rimette all'autore o all'editore, firmatario della domanda di esame, ricevuta delle pubblicazioni pervenute, con l'indicazione del loro numero d'ordine di arrivo.

Art. 20.

I libri di testo vengono distribuiti per l'esame secondo l'ordine cronologico di arrivo; le pubblicazioni di cui all'art. 18 del presente regolamento vengono distribuite ed esaminate subordinatamente alle esigenze del lavoro richiesto dall'esame dei libri di testo.

La Commissione può costituire nel proprio seno delle sotto Commissioni con le norme da stabilirsi mediante speciale regolamento interno.

La Commissione si pronunzia collegialmente sulle singole pubblicazioni, formulando su ciascuna il giudizio motivato e deliberando se sia o no da comprendere nell'elenco dei libri fra i quali gl'insegnanti possono scegliere i testi da adottare per le rispettive scuole.

Art. 21.

Dell'approvazione dei libri si dà notizia nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'istruzione pubblica e nei calendari scolastici provinciali. In ogni ufficio scolastico provinciale l'elenco generale dei libri approvati è tenuto al corrente dall'ispettore scolastico addetto all'ufficio stesso.

Art. 22.

Della negata approvazione la segreteria della Commissione, per mezzo del provveditore agli studi, dà notizia all'autore o all'editore firmatario della domanda di esame dei libri.

Entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, gl'interessati possono, con istanza su carta legale, chiedere i motivi della man-

cata approvazione, rimettendo al Ministero tanti fogli di carta bollata quanti ne sono richiesti con l'atto di partecipazione di cui al comma precedente.

Art. 23.

Entro trenta giorni da quello in cui viene dal Ministero, per mezzo del provveditore agli studi, comunicato per iscritto il giudizio dato dalla Commissione sui libri non approvati, può l'interessato, a norma dell'art. 78 della legge 4 giugno 1911, n. 487, ricorrere al Ministero della pubblica istruzione contro la deliberazione della Commissione.

Art. 24.

La Commissione prende in nuovo esame i libri non approvati, sempre quando vi sia speciale domanda dell'autore o dell'editore interessato e la domanda sia accompagnata da almeno dieci esemplari della pubblicazione, stampata in nuova edizione, e da una memoria illustrativa delle modificazioni e correzioni introdotte in base a quanto poteva desumersi dal precedente giudizio.

Nel caso che contro il giudizio della Commissione sia stato interposto ricorso a norma dell'art. 78 della legge 4 giugno 1911, n. 487, la domanda di nuovo esame non potrà essere presentata se non quando sul ricorso stesso sia stato adottato provvedimento definitivo.

Al nuovo esame, alla comunicazione del risultato di esso e alla decorrenza dei termini per l'eventuale ricorso sono applicabili le norme degli articoli 19, 20, 21, 22 e 23 del presente regolamento.

Art. 25.

In qualsiasi tempo, in seguito a ricorso o di ufficio, il ministro, sentito il parere della sezione per l'istruzione primaria e popolare della Giunta del Consiglio superiore della pubblica istruzione, annullerà l'approvazione concessa a un libro di testo, ogni qualvolta venga a risultare che dall'autore, dall'editore o da altri comunque interessati alla approvazione, furono esercitate pressioni presso i membri della Commissione, anche se esse non ebbero influenza sul giudizio di approvazione.

Ogni indebita ingerenza per parte di funzionari governativi nella adozione o nel mutamento di libri di testo è considerata dal Ministero come grave mancanza in servizio, punibile a norma dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693.

Pei maestri e pei funzionari dipendenti da amministrazioni comunali verranno, secondo i casi, applicate le norme del titolo VIII del regolamento approvato con R. decreto 6 aprile 1913, n. 549, e del titolo VIII del regolamento approvato con R. decreto 6 aprile 1913, n. 552.

Art. 26.

Le Commissioni provinciali per l'esame dei libri di testo sono soppresse.

Disposizioni transitorie.

Art. 27.

L'approvazione concessa, anteriormente alla pubblicazione del presente regolamento, dal Consiglio superiore della pubblica istruzione, o dalla Commissione centrale presso il Ministero dell'istruzione, o dalle Commissioni provinciali continuerà ad avere valore pei libri già adottati nelle scuole elementari pei due anni scolastici immediatamente successivi a quello in cui viene pubblicato il presente regolamento.

Durante il biennio i libri di cui al primo paragrafo del presente articolo potranno essere scelti, in conformità delle norme del presente regolamento, anche se su di essi non si sia ancora pronunziata la Commissione centrale, ma l'adozione avrà vigore per un solo anno scolastico.

Gli editori e gli autori possono chiedere che gli stessi libri siano esaminati dalla Commissione, e l'esame verrà fatto secondo le norme contenute nei precedenti articoli e secondo l'ordine cronologico di arrivo.

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale di Sua Maestà:
Il ministro dell'istruzione pubblica
GRIPPO.

Il numero 898 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, con la quale sono stati conferiti al Governo del Re poteri straordinari durante la guerra;

Vista la legge 2 luglio 1911, n. 633, contenente disposizioni transitorie relative all'avanzamento dei tenenti di vascello;

Considerata la necessità di non ridurre i quadri dei tenenti di vascello durante la guerra presente;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro della marina, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È temporaneamente sospesa l'applicazione della legge 2 luglio 1911, n. 633, relativa all'avanzamento dei tenenti di vascello, eccezione fatta per le disposizioni contenute nell'art. 7.

Art. 2.

Per le promozioni al grado di capitano di corvetta saranno nel frattempo applicate le norme stabilite dalla legge 6 marzo 1898, e successive sue modificazioni, e dal relativo regolamento.

Il presente decreto avrà effetto dalla sua data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 giugno 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA — VIALE — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 899 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 16 giugno 1912, n. 612, che determina le norme per il transito e soggiorno delle navi mercantili lungo le coste dello Stato;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, che conferisce poteri straordinari al Governo del Re;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro della marina, di concerto coi ministri degli affari esteri, delle colonie e di grazia e giustizia e culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le navi mercantili, le barche, i battelli e i galleggianti, di qualsiasi bandiera, non possono ancorare o comunque fermarsi e soggiornare nelle acque territoriali del mare Adriatico fino a Santa Maria di Leuca, e del mare Jonio da Santa Maria di Leuca a Capo Passero, ma possono ancorare soltanto nei porti che entro gli stessi estremi del littorale, sono aperti alla navigazione commerciale.

Durante la navigazione nelle acque antistanti alle zone del littorale sopra indicate, le navi, barche, battelli e galleggianti, di qualsiasi bandiera dovranno mantenersi costantemente al largo, fuori dei limiti delle acque territoriali.

Agli effetti del presente decreto i limiti delle acque territoriali sono determinati dall'articolo 1 della legge 16 giugno 1912, n. 612.

Art. 2.

Le navi mercantili nazionali, le barche, i battelli ed i galleggianti inscritti nei registri dei compartimenti marittimi del Regno e colonie, durante la navigazione nel mare Adriatico e nel mare Jonio, in corrispondenza delle zone di littorale indicate all'articolo 1, non possono fermarsi, anche oltre i limiti delle acque territoriali, salvo i casi di forza maggiore e le intimazioni di navi da guerra.

Art. 3.

Le persone preposte al comando di navi mercantili, barche, battelli e galleggianti di qualsiasi bandiera, giungendo in un porto compreso nelle zone di littorale indicate all'articolo 1, debbono personalmente dare immediata denuncia del loro arrivo all'autorità marittima locale.

È vietata qualsiasi comunicazione tra il capitano o le altre persone dell'equipaggio e qualsiasi estraneo, prima che ne sia dato il consenso dall'autorità marittima.

In mancanza dell'autorità marittima ne farà le veci l'autorità doganale.

Art. 4.

Le navi mercantili, le barche, i battelli e i galleggianti, di qualsiasi bandiera, possono uscire dai porti compresi nelle zone di littorale indicate all'art. 1, soltanto dopo il sorgere e prima del tramonto del sole.

Nelle ore comprese fra il tramonto ed il sorgere del sole, le navi, barche, battelli e galleggianti di qualsiasi bandiera, presenti nelle acque territoriali del mare Adriatico o del mare Jonio, debbono trovarsi ricoverati in un porto, o tirati a secco sulla spiaggia, o accostati al lido, ma mai ancorate in mare aperto.

Indipendentemente dai divieti posti dalle autorità locali per la pesca in determinate zone di mare, è in ogni modo assolutamente vietata la pesca nelle ore notturne in tutte le acque territoriali del mare Adriatico e del mare Jonio.

Art. 5.

Alle navi mercantili, barche, battelli e galleggianti di qualsiasi bandiera che contravvengono alle disposizioni degli articoli 1 e 2 del presente decreto sono applicabili le prescrizioni degli articoli 6 e 7 della legge 16 giugno 1912, n. 612.

Art. 6.

Per ogni contravvenzione alle disposizioni del presente decreto sono applicabili le prescrizioni degli articoli 10 e 11 della legge 16 giugno 1912, n. 612.

Art. 7.

Disposizioni analoghe a quelle del presente decreto potranno essere applicate anche rispetto a quelle zone delle acque delle colonie e del Dodecaneso che saranno determinate con speciali decreti dei rispettivi governatori.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 giugno 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA — VIALE — SONNINO — MARTINI — ORLANDO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 901 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, che conferisce poteri straordinari al Governo del Re;

Viste le disposizioni contenute negli articoli 494-499

del regolamento per l'esecuzione del Codice per la marina mercantile approvato con R. decreto 20 novembre 1879, n. 5166;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro della marina di accordo con quelli degli affari esteri, delle colonie e di grazia e giustizia e culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I capitani e gli ufficiali di porto possono vietare tanto l'entrata e l'uscita dai porti dello Stato, delle colonie e del Dodecaneso, quanto il soggiorno nel mare territoriale delle stesse regioni, ai velieri di qualsiasi bandiera provvisti di motori ausiliari ed ai galleggianti con motore.

Art. 2.

Nel caso che i capitani e gli ufficiali di porto vietino la partenza ai velieri e ai galleggianti indicati nel precedente articolo, o a qualsiasi altra nave o galleggiante in generale, essi hanno facoltà di valersi di ogni mezzo che reputino conveniente per garantire la efficacia del divieto di partenza.

Art. 3.

Le contravvenzioni all'art. 1 sono punite con la pena dell'ammenda non inferiore a lire trecento e non superiore a lire mille.

Nei casi più gravi può essere disposta la confisca del veliero o del galleggiante; anche quando la confisca non sia stata ordinata, nell'attesa del giudizio contravvenzionale, l'autorità marittima ha facoltà di trattenere il veliero o galleggiante valendosi pure di mezzi consentiti dall'art. 2 per garantire la efficacia del sequestro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 giugno 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA — VIALE — SONNINO — MARTINI — ORLANDO.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Il numero 935 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 28 marzo 1915, n. 348, che istituisce i Consigli di amministrazione presso gli enti aeronautici;

Ritenuto che circostanze speciali consigliano di procrastinare l'applicazione della legge 11 luglio 1897 n. 256, alla gestione dei materiali per i servizi aeronautici e di aviazione;

Considerata l'opportunità, in vista delle circostanze stesse, di rendere possibile agli enti aeronautici dipendenti una sola chiusura dei conti dell'anno finanziario in corso, con la compilazione di un unico conto;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, d'accordo con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La gestione dei materiali per i servizi aeronautici e di aviazione esistenti presso gli enti specificati negli articoli 1, 3 e 5 del R. decreto 28 marzo 1915, n. 348, e quella dei materiali dei gruppi *A*, *B* e *C* costituenti i depositi o le dotazioni del battaglione aerostieri, del battaglione dirigibilisti, del battaglione scuole aviatori e del battaglione squadriglie aviatori, considerati come corpi del R. esercito, si intendono assoggettate alle norme stabilite dalla legge 11 luglio 1897, n. 256, sul riscontro effettivo dei magazzini e depositi dei materiali e merci di proprietà dello Stato, a far tempo dalla data che verrà stabilita dal ministro del tesoro, di concerto col ministro della guerra mediante decreto ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti.

Art. 2.

Dalla data di applicazione della legge 11 luglio 1897, n. 256, agli enti specificati nel precedente articolo, i rispettivi Consigli di amministrazione renderanno conto della gestione a materie secondo le norme statuite dal R. decreto 23 giugno 1907, n. 411.

Art. 3.

Gli enti di cui ai precedenti articoli sono autorizzati, continuando la gestione economico-amministrativa degli enti soppressi dal R. decreto 7 gennaio 1915, n. 11, ad eseguire una sola chiusura delle contabilità di questo esercizio, rendendo unico conto al 30 giugno p. v.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 giugno 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

ZUPELLI — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Il numero 906 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù delle facoltà a Noi delegate;

Visto l'articolo 28 del testo unico della legge sulla Amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto l'art. 51 del regolamento approvato con R. decreto 16 maggio 1912, n. 556, per la gestione amministrativa e contabile del Fondo per l'emigrazione;

Ritenuta la necessità di aumentare gli stanziamenti dei capitoli 13, 24, 37, 47 e 53 dello stato di previsione della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1914-915 per la complessiva somma di L. 33,500;

Ritenuto che il fondo di riserva per le spese impreviste stanziato sul bilancio del fondo per l'emigrazione per il detto esercizio finanziario presenta una disponibilità di L. 60.000;

Vista la legge 24 dicembre 1914, n. 1403, che proroga l'esercizio provvisorio del bilancio del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1914-915 a tutto il mese di giugno 1915;

Sentita la Commissione parlamentare di vigilanza sul Fondo per l'emigrazione;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È autorizzato dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al cap. 59 dello stato di previsione della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1914-915 un quarto prelevamento della somma di L. 33.500 da portarsi in aumento dei seguenti capitoli dello stesso stato di previsione:

Cap. 13.	Manutenzione di edifici e di locali adibiti ai servizi della emigrazione	1,600 —
» 24.	Spese di missione e di comando ai funzionari del Commissariato, degli ispettorati e ad altri funzionari pubblici e delegati speciali per missioni compiute nell'interno del Regno e presso l'ufficio centrale	800 —
» 37.	Sussidi ad uffici ed istituti di patronato e di beneficenza all'estero	1,100 —
» 47.	Assistenza legale e tutela degli emigranti in Europa ed altri paesi - Servizio dei Regi ispettori - Addetti e corrispondenti e spese per il funzionamento dei loro uffici	25,000 —
» 53.	Indennità ai medici militari per servizi speciali all'estero (studi speciali, visite agli iscritti di leva, ecc.)	5,000 —
	Totale	33,500 —

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA — SONNINO.

Visto, *il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 907 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Riconosciuta la necessità di istituire, per ragioni militari, nella piazza forte marittima di Brindisi un Comando militare marittimo;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro della marina, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito nella piazza marittima di Brindisi un Comando militare marittimo cui è preposto un contrammiraglio.

Il capitano di vascello comandante la locale difesa marittima è capo di stato maggiore del Comando militare marittimo.

Art. 2.

Il comandante militare marittimo di Brindisi estende la sua giurisdizione sulla costa che va dalla stazione di vedetta di Casa l'Abate alla stazione di vedetta di Torre Vacito.

Art. 3

Nei riguardi del servizio militare della piazza e della disciplina il comandante militare marittimo di Brindisi dipende direttamente dal Ministero.

Nulla è mutato per quanto si riferisce al servizio amministrativo della difesa di Brindisi.

Art. 4.

Al comandante militare marittimo di Brindisi sono dovute le stesse indennità di carica e per spese di ufficio stabilite per gli ufficiali ammiragli comandanti militari marittimi.

Al capo di stato maggiore è dovuta l'indennità di carica stabilita per gli ufficiali del suo grado capi di stato maggiore nei dipartimenti o comandi militari marittimi.

Art. 5.

Qualunque disposizione contraria al presente decreto che andrà in vigore dal 18 giugno 1915 è abrogata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA — VIALE — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 908 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro della marina, di concerto con quello del tesoro e con quello della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a riconoscere e a disciplinare, approvandone lo statuto, l'istituzione di un « Corpo nazionale dei volontari motonautici » sottoposto alla vigilanza del Ministero della marina, allo scopo di concorrere alla difesa della patria.

Art. 2.

L'assimilazione ai gradi militari della R. marina dei gradi del personale del Corpo nazionale dei volontari motonautici in caso di mobilitazione, è stabilita a tutti gli effetti dalla tabella annessa al presente decreto.

Art. 3.

Al personale del Corpo nazionale volontari motonautici che prenda parte alle operazioni di guerra, oltre le competenze previste pel tempo di pace dagli appositi regolamenti, spettano le competenze o le indennità speciali stabilite pei militari della R. marina dichiarati sul piede di guerra in relazione al grado al quale ciascuno è assimilato giusta la tabella annessa al presente decreto.

Art. 4.

Per la perdita del motoscafo durante le operazioni di guerra sarà concessa al proprietario una indennità ragguagliata al valore effettivo del motoscafo stesso da determinarsi colle norme che saranno stabilite dallo statuto.

Art. 5.

La liquidazione delle pensioni privilegiate di guerra per il personale del Corpo nazionale volontari motonautici e per le persone di famiglia indicate dall'articolo 3 della legge 23 giugno 1912, n. 667, è fatta in base al trattamento stabilito per i corrispondenti gradi militari cui il personale stesso è assimilato in base alla tabella annessa al presente decreto.

Art. 6.

Il presente decreto avrà decorrenza dalla sua data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA — VIALE — CARCANO — ZUPELLI.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

TABELLA DI ASSIMILAZIONE.

Gradi della R. marina	Volontari motonautici
Tenente di vascello	capo gruppo motonauta
Sottotenente di vascello	volontario motonauta di 1ª cl.
Guardiamarina	id. id. di 2ª »
Secondo capo meccanico	meccanico motonauta
Comune di 1ª classe	marinaio motonauta.

Roma, 3 giugno 1915.

Il ministro della marina
VIALE.

Il ministro della guerra
ZUPELLI.

Il numero 910 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 8 dello statuto costituzionale del Regno;

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749 ed il Regio decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Visti i Regi decreti 2 luglio 1908, n. 325, 8 giugno 1911, n. 937, 20 marzo 1913, n. 289, coi quali furono rispettivamente approvati gli ordinamenti giudiziari

dell'Eritrea, della Somalia italiana e della Tripolitania e Cirenaica;

Visti gli articoli 86 e 87 del Codice penale e gli articoli 589, 590 e 591 del Codice di procedura penale;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le colonie di concerto col ministro guardasigilli;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono estese alla Tripolitania, Cirenaica, Eritrea e Somalia italiana nei riguardi dei cittadini italiani, le disposizioni del Nostro decreto 27 maggio 1915, n. 740 che concede amnistia ed indulto per vari reati.

Art. 2.

Il presente decreto avrà vigore dal 28 maggio 1915.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 giugno 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA — ORLANDO — MARTINI.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto il seguente decreto:

N. 909

Regio Decreto 2 maggio 1915, col quale, sulla proposta del ministro dell' interno, di concerto col ministro di agricoltura, industria e commercio, è approvato lo statuto organico della Cassa di prestanze agrarie in Santa Paolina (Avellino).

IL MINISTRO DEL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi bancarie, approvato con R. Decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Veduto il regolamento per i biglietti di Stato e di Banca, approvato col R. Decreto 30 ottobre 1896, n. 508;

Vedute le deliberazioni 17 maggio del Consiglio superiore della Banca d'Italia e 31 maggio 1915 della presidenza e della Giunta del detto Consiglio superiore, riunite in Comitato, riguardanti la creazione di un biglietto di nuovo tipo da L. 50;

Veduta la domanda della direzione generale della Banca predetta, in data 5 giugno 1915, n. 49822, in relazione alle citate deliberazioni;

Determina:

Art. 1.

Salva la disposizione dell'art. 2 del presente decreto, è autorizzata la fabbricazione di numero un milione (1.000.000) di biglietti da lire cinquanta (L. 50), di nuovo tipo, della Banca d'Italia, per un valore complessivo di lire cinquanta milioni (L. 50.000,000), divisi in cento serie, ciascuna di diecimila biglietti numerati progressivamente.

Le dette 100 serie saranno segnate con le lettere ed i numeri A-1; B-1; C-1; D-1; E-1; F-1; G-1; H-1; I-1; L-1; M-1; N-1; O-1; P-1; Q-1; R-1; S-1; T-1; U-1; V-1; e così di seguito da A-2 a V-2, da A-3 a V-3, da A 4 a V-4, da A-5 a V-5, procedendo, per ciascuna serie, nell'ordine alfabetico indicato per la serie n. 1.

Art. 2.

I biglietti di cui all'articolo precedente avranno i distintivi e le caratteristiche che saranno fissati con speciale decreto Ministeriale ai termini dell'art. 4 del predetto testo unico delle leggi bancarie.

Ai biglietti stessi verrà applicato il contrassegno di Stato di cui al decreto Ministeriale 30 luglio 1896, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* dello stesso giorno, n. 180, modificato dall'altro decreto in data odierna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 15 giugno 1915.

Il ministro
CARCANO.

IL MINISTRO DEL TESORO

Veduto l'art. 4 del testo unico delle leggi bancarie, approvato col R. decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Veduto l'art. 2 del decreto Ministeriale 30 luglio 1896, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* dello stesso giorno, n. 180;

Decreta:

Articolo unico.

Il contrassegno governativo sui biglietti di nuovo tipo da L. 50 della Banca d'Italia sarà applicato nel disco circolare situato al centro del lato superiore della cornice.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 15 giugno 1915.

Il ministro
CARCANO.

IL MINISTRO DEL TESORO

Veduto l'art. 9 della legge 10 agosto 1893, n. 449, riprodotto nell'art. 4 del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca, approvato con R. decreto del 28 aprile 1910, n. 204;

Veduto l'allegato *N* all'art. 26 della legge 8 agosto 1895, n. 486, e l'art. 108 del testo unico delle leggi succitate;

Veduto il R. decreto 1° agosto 1913, n. 996, che proroga fino al 31 dicembre 1923 la facoltà concessa, coll'art. 2 della legge 10 agosto 1893, n. 449, agli Istituti di emissione di omettere biglietti di Banca od altri titoli equivalenti;

Veduto il decreto Ministeriale in data del 15 giugno 1915, che autorizza la fabbricazione dei biglietti di nuovo tipo da L. 50 della Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

I biglietti di nuova forma da lire cinquanta della Banca d'Italia da emettersi ai termini dell'art. 4 della legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca (testo unico approvato col R. decreto 28 aprile 1910, n. 204), avranno i distintivi ed i segni caratteristici qui appresso indicati.

Il nuovo biglietto da L. 50 della Banca d'Italia è stampato senza matrice in cromotipografia, su carta bianca d'impasto speciale, filigranata in pasta, col medaglione rappresentante il profilo di Dante Alighieri che, in relazione al disegno generale, risulta a sinistra del riguardante sul « recto » ed a destra sul « verso ».

IL « RECTO »

del biglietto ha le dimensioni di millimetri 152, di lunghezza, e millimetri 79 di altezza circa, prese sugli angoli esterni del disegno.

Il disegno si compone di una cornice smussata agli angoli, con curva rientrante sulle convessità della quale posa una conchiglia contenente la cifra « 50 ». I due lati maggiori contengono al centro il contrassegno di Stato in quello superiore, e la tabella delle comminatorie per i falsari, in quello inferiore.

Il medaglione della filigrana a sinistra del riguardante interrompe il disegno, e rami di ulivo, opportunamente situati, modificano la durezza che risulterebbe da un contorno crudo del disegno stesso.

A destra del riguardante campeggia una figura seduta di Pallade, col ramo di ulivo nella destra e lo scudo imbracciato colla sinistra, poggiante il piede destro su di una base, il sinistro rialzato su di un capitello di stile ionico.

Al centro del disegno generale è posta la leggenda, su di un fondo contenente una grande cifra « 50 ». Tale fondo è limitato, in alto e in basso, da due grandi curve orlate da « corri-appresso » che generano, nell'interno del riquadro della cornice principale, quattro lunette riempite di rami e foglie di ulivo.

La leggenda è divisa in tre linee di carattere romano lapidario, come appresso:

BANCA-D'ITALIA
LIRE-CINQUANTA
PAGABILI-A-VISTA-AL-PORTATORE

Sotto il testo leggonsi le parole:

« Il Direttore Generale » « Il Cassiere »

Le parole della leggenda sono divise, l'una dall'altra, da un'interpunzione triangolare.

Sulla grande cornice esterna corre un festone cromatico di foglie e frutta di arancio, chiuso in doppio listello adornato da tortiglione a fascetta, e fermato, ad intervalli regolari, da fibule formate con intreccio a nodi simmetrici e da un cordoncino in giallo oro su fondo vermiglio. Le conchiglie agli angoli hanno l'interno arancio caldo e la cifra « 50 » sovrappostavi risulante in bianco. L'ornato che ricopre i risvolti interni è anch'esso in giallo oro. Una fascietta in grigio-azzurro, contenente piccole cifre « 50 », allineate, chiude esternamente l'intero disegno. Il colore di tale fascetta si ritrova nelle foglie di ulivo che riempiono le lunette. I caratteri delle comminatorie posano su un fondo bruno-grigio, racchiuse in cartellino fermato sull'asse orizzontale da due rosoncini laterali. Incorniciano il detto cartellino, fascie e risvolti a voluta in tinta avorio. Corre nel centro longitudinale di coteste fascie un ornamento in grigio-azzurro formato da rosoncini centrali seguiti lateralmente da guide ci campanelle. Una conchiglia in grigio-azzurro posa sul centro superiore di siffatto cartello.

Le comminatorie sono divise in quattro linee di carattere romano e del seguente tenore:

LA LEGGE PUNISCE
I FABBRICATORI DI BIGLIETTI FALSI
O CHI RICONOSCIUTANE LA FALSITÁ
LI RIMETTE IN CIRCOLAZIONE

La figura della Pallade è a chiaro-scuro, come i rami di ulivo che interrompono il contorno esterno della filigrana.

Il fondo sottostante alla leggenda è in bruno rosato, costituito da un intreccio capillare risultante in rosoncini e figurine diverse alternate. La grande cifra « 50 », al centro, è formata da una fascia a tortiglione foggiato da un nastrino, sul quale si legge la parola « cinquanta ». Al centro di ogni giro del detto nastrino, uno scudetto, a tinta piena, fa risaltare una piccola cifra « 50 » in bianco. Lo scuro in grossezza dell'asta di questa grande cifra è in tinta azzurro-violacea.

La leggenda principale - in caratteri romani - è a tinta giallo oro. La prima, la terza e la quarta riga hanno lettere ad asta spianata; la seconda che segna il valore del biglietto, ha le aste accettate.

Il medaglione della filigrana rappresenta il profilo di Dante Alighieri con la corona di alloro sovrapposta al lucco.

La serie e i numeri, in senso alternato, sono situati sui vuoti sovrastanti alle parole « Banca » e « Italia », e sotto le due firme del « Direttore generale » e del « Cassiere ».

Le indicazioni: Decr. Min. 15 giugno 1915 e 16 giugno 1915, sono poste sul lato verticale a sinistra e stampate in nero sul margine bianco.

Sul margine bianco del lato inferiore leggonsi a sinistra del riguardante, le parole: « C. Capranesi Inv. » e a destra: « Officina della Banca d'Italia Roma ».

IL « VERSO »

del biglietto ha le dimensioni di millimetri 153 circa, di lunghezza, e di millimetri 81 circa, di altezza.

Il disegno generale è inquadrato da una cornice rettangolare. Questa è formata da un ornato a treccia risultante da due tortiglioni contropposti e da rosoncini centrali alle volute, serrato fra due listelli a campanelle.

La cornice esterna degli angoli, che è circolare, è composta da una serie di conchiglie e giglietti alternati, posati sul listello a perline; gira sull'esterno e riquadra tutto lo stesso listello.

L'interno dei due rosoni superiori è a lobi, con sovrapposta la cifra « 50 ». Al centro di essi sta una borchia con rosoncino centrale.

I due rosoni inferiori hanno la cornice come i superiori, ma nell'interno, invece, contengono un'aquila reale recante nel petto lo stemma Sabaudo.

All'esterno dell'intera cornice gira una serie di conchigliette alternate da piccole cuspidi. Quest'ornato gira anche nell' interno della cornice medesima nei punti scoperti.

Al centro superiore della cornice, lungo il lato orizzontale, è il disco pel contrassegno di Stato.

Su questo disco poggia un nastro, le estremità del quale, avvolgendo il disco stesso, vanno ad annodarsi al disotto; partendosi, quindi, lateralmente, il nastro sostiene due festoni cromatici a fiori e frutta, e va poi ad appoggiarsi con l'altra estremità sulla borchia centrale dei rosoni superiori, ricadendo dalla parte opposta per sostenere un altro festoncino, egualmente di frutta e fiori. Questo festoncino, nella parte destra del riguardante, è interrotto dal medaglione contenente la filigrana. Nel centro inferiore della cornice, lungo il suo lato orizzontale, è la targa contenente la leggenda delle comminatorie contro i falsari, composta da listelli a foglie e tortiglioncini e ornata da nastri a spirali e svolazzi.

Il centro superiore verticale è ornato con un fiore a palmette, e quello inferiore con una conchiglietta. All'estremità dell'asse orizzontale nascono da due dischetti laterali due nastri, a voluta, terminanti con una palmetta.

La leggenda contenuta nella targa è a carattere romano lapidario, divisa in tre linee come appresso:

LA - LEGGE - PUNISCE
I - FABBRICATORI - E - GLI - SPACCIATORI
DI - BIGLIETTI - FALSI.

Su ciascuna riga le parole della leggenda delle comminatorie sono divise alla metà della loro altezza, da un'interpunzione triangolare. Dopo la parola « FALSI » è il punto finale allineato.

Tutta la cornice esterna è di colore arancio. L'interno dei rosoni, le fascette a campanella e la targa delle comminatorie sono in giallo oro; i nastri sostenenti i festoni sono in colore violetto.

La cornice racchiude una scena in chiaroscuro alludente all'agricoltura, rappresentata da due buoi traenti l'aratro e condotti da un bifolco.

Due piccoli gruppi in distanza sull'orizzonte raffigurano: quello a sinistra del riguardante, un uomo a cavallo, e quello a destra un aratro tirato da buoi.

A destra del biglietto, lungo il lato verticale, nel margine bianco, volgendo il biglietto in basso, stampata in carattere nero, è la leggenda: « Art. 2 della legge 10 agosto 1893, n. 449 ».

Art. 2.

Ai descritti biglietti verrà applicato il contrassegno governativo di cui al decreto Ministeriale 30 luglio 1896, modificato dall'altro decreto Ministeriale 15 giugno 1915.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 16 giugno 1915.

Il ministro
CARCANO.

CONSORZIO OBBLIGATORIO
per l'industria solfifera siciliana

Si fa noto che il 1° del prossimo luglio si procederà, giusta l'articolo 3 della legge 15 luglio 1906, n. 333 e l'art. 19 della legge 30 giugno 1910, n. 361, al 9° sorteggio di 1688 titoli corrispondenti a 3894 obbligazioni al portatore da L. 500 ciascuna, pel rimborso della quota di ammortamento del capitale rappresentato dalle obbligazioni emesse, in pagamento dello *stock* di zolfo venduto al Consorzio dall'Anglo Sicilian Sulphur C.y L.d, come dal sopracitato art. 3.

Il sorteggio avrà luogo pei titoli seguenti:

N. 130 titoli da 10 obbligazioni, ciascuno, di L. 5000 per L. 650.000.

N. 259 titoli da 5 obbligazioni, ciascuno, di L. 2500 per L. 647.500.

N. 1299 titoli da 1 obbligazione, ciascuno, di L. 500 per L. 649.500.

In totale L. 1.947.000.

Le operazioni di sorteggio saranno eseguite, presso la sede del Consorzio, alla presenza dei delegati governativi e dei rappresentanti del Consiglio di amministrazione.

Il rimborso delle obbligazioni estratte sarà effettuato, alla pari, a cominciare dal 1° agosto p. v.

Palermo, 8 giugno 1915.

Il direttore generale
Eduardo Squatriti.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN CONGEDO.

Ufficiali di complemento.

Con decreto Luogotenenziale del 30 maggio 1915:

I seguenti militari in congedo laureati in chimica e farmacia o diplomati in farmacia ascritti all'esercito permanente o alla milizia mobile sono nominati sottotenenti di complemento farmacisti:

Costa Felice — Isaia Domenico — Brunetti Giuseppe — Auletta Ottavio — Ruatta Enrico — Lovisetti Paolo — Caiola Renato — Scarsi Vincenzo — Valdesolo Marcello — Voltan Luigi — De Cinque Germano — Petrella Vincenzo — Piscitelli Luigi — Faccioli Luigi — Clemente Alfredo — Pasta Alessandro — Maggi Giovanni — Porta Guido — Bruni Carlo — Frontera Vito — Delfino Bernardino — Sgrò Francesco — Calvosa Giuseppe.

Franco'anza Arcangelo — Telesforo Paolo — Ciarfella Angelo — Cavella Carmelo — Buslacchi Giacomo — Cappa Anacleto — Crowther Luigi — Fusina Eugenio — Serra Giovanni — Torre Mario — Cavalli Alessandro — Baj Antonio — Mandelli Angelo — Pasini Osvaldo — Tacchella Luigi Francesco — Draisci Michele — Mobilia Gaetano — Malesani Giuseppe — Sacchetti Guglielmo — Briata Alberto — Tonini Adalberto — Romagnoli Bortolo — Galetti Attilio — Muscettola Matteo — Ragucci Angelo — Arena Ferdinando — Nani Guido — Piattelli Orazio — Caviglia Pietro.

Bonfort Cesare — Di Matteo Oreste — Croce Felice — Agosti Leopoldo — Tondani Carlo — Carlassare Leonzio — Bettellini Giovanni — Gennaro Aldo — Costantini Rodolfo — Latrosa Giovangelo — Guagliardo Francesco — Mocirà Raimondo — Delmonte Carlo — Marinaro Giovanni — Vassallo Michele — De Antoni Felice — Ravera Giov. Battista — Travaglio Vittorio.

I seguenti militari laureati in medicina e chirurgia sono nominati sottotenenti medici di complemento:

Doglia Luigi — Debernardi Rodolfo — Giacone Vittorio — Musso Umberto — Plevani Francesco — Manfroni Guido — Sacchetto Italo — Cervellini Bruno — Goretti Guido — Moretti Giuseppe — Calcaterra Ugo — Ambrosini Filippo — Arrigoni Carlo — Lavizzari Giulio — Beccalossi Carlo — Acerbi Silvio — Gaggia Carlo — Fontecchiari Giovanni — Crosa Agostino — Mainoldi Francesco — Biffis Pietro — Amorosi Prospero — Angoletto Fiori.

Ricci Gaetano — Dalla Favera Giovanni — Ferruglio Luciano — Caliceti Pietro — Belvederi Annibale — Bergamini Giovanni — Cavagnis Giuseppe — Pianori Vincenzo — Bovelacci Guido — Pellegrini Rinaldo — Mariannini Federico — Zambonini Tomaso — Pò Ettore — Caliceti Pietro — Bonfante Ugo — Pianori Vincenzo — Montalbò Luigi — Campobassi Giuseppe — Piazzolla Michele — Fidanza Francesco — Croce Guido — Licini Cesare — D'Ettores Giuseppe — Cimaglia Matteo — Giuliani Lorenzo — Beccari Nello — Bianucci Ferruccio — Menghetti Silvano — Carossini Giovanni — Bambini Giovanni — Mazzi Vincenzo — Sivieri Enrico — Caneparo Bruno — Morra Scipione — Gallo Giulio — Scalfati Domenico — Baldascini Epaminonda.

Spirito Francesco — Gallo Antonio — Scinicariello Umberto — Clemente Giandomenico — De Sena Celestino — Gatti Ercole — Bertolini Raffaele — Gagliardi Felice — Ronza Gabriele — Amato Salvatore — Metafune Corrado — Urso Filippo — Magaldi Giuseppe — Petrucci Raffaele — Iura Vincenzo — Palumbo Vargos Nicola — Pavone Giovanni — Palermo Luigi — Ciminata Antonino — Franchina Gaetano — Grasso Afflo — Zanola Luigi — Targioni Paolo — Boni Francesco — Coppola Vito — Guido Nicola — Mancini Pietro — Caputo Saverio — Basile Giovanni — Terni Tullio — Rosso Giovanni — Bonenti Francesco — Mortarino Gio. Battista — Tetenti Antonio — Ranaldi Alberto.

I seguenti ufficiali medici di complemento e di milizia territoriale sono nominati capitani medici di complemento:

Tovo Camillo — Palazzo Giuseppe — Fiori-Ratti Aurelio — Sacchi Antonio — Morelli Eugenio — Vaccari Alessandro — Mariani Giuseppe.

I seguenti sottotenenti medici di complemento e di milizia territoriale, laureati in medicina e chirurgia da oltre cinque anni, sono nominati tenenti medici di complemento:

Marini Vincenzo — Procacci Enrico — Leffi Angelo — Picchezzi Lupo — Zaccaria Clemente — Schiboni Luigi — Veniteo Socrate — Carbone Fausto — Alzona Vittorio — Zavattari Edoardo — Gatti Stefano — Mantegazza Carlo — Boni Valdimiro — Poretti-Griva Emilio — Manera Carlo.

I seguenti militari, laureati in medicina e chirurgia e liberi docenti presso le RR. Università, sono nominati capitani medici di complemento:

Quagliariello Gaetano — Laccetti Carlo — Tritto Giovanni — Valenti Francesco — Maugeri Vincenzo — D'Ursò Angelo — Civalleri Alberto — Soli Teobaldo — Fratti Enrico — Morone Giovanni — Acconci Gino — Patta Aldo — Zandonini Ulderico — Frontini Saba — Arlotta Alessandro — Gasperini Ubaldo — Vernoni Guido — Funaro Roberto — Cerletti Ugo — Grimani Enrico — Tedeschi Aldo — Masera Giuseppe — Ciuffo Giuseppe — Guerrini Guido — Da Fano Carrado — Masucci Alberto — Salaris Ernesto — Benedetto Umberto — Baviera Vincenzo — Izar Guido — Lombardo Giacomo — Sirtori Carlo — Mancini Ugo — Dominici Leonardo.

Ministero di agricoltura, industria e commercio

ISPETTORATO GENERALE DEL COMMERCIO

Indicazione del corso della rendita e dei titoli di cui al R. decreto 24 novembre 1914, n. 1283 (art. 5) e al decreto Ministeriale 30 novembre 1914, stabilito di concerto col Ministero del tesoro.

Roma, 25 giugno 1915.

TITOLI	Corso medio
Titoli di Stato.	
CONSOLIDATI.	
Rendita 3,50 % netto (1906)	84.05
Rendita 3,50 % netto (emissione 1902)	83 47 1/2
Rendita 3,00 % lordo	58.—
REDIMIBILI.	
Prestito Nazionale 4 1/2 %	94.55
Buoni del tesoro quinquennali. 1912	97.43
Buoni del tesoro quinquennali. 1913-914	96.05
Obbligazioni 3 1/2 % netto redimibili (Categoria 1ª)	—
Obbligazioni 3 % netto redimibili	—
Obbligazioni 5 % del prestito Blount 1866	—
Obbligazioni 3 % SS. FF. Med. Adr. Sicule	296.70
Obbligazioni 3 % (comuni) delle SS. FF. Romane.	—
Obbligazioni 5 % della Ferrovia del Tirreno	—
Obbligazioni 5 % della Ferrovia Marremmana	—
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Vittorio Emanuele	328 50
Obbligazioni 5 % della Ferrovia di Novara	—
Obbligazioni 3 % della Ferrovia di Cuneo	—
Obbligazioni 5 % della Ferrovia di Cuneo	—
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Torino-Savona-Acqui	—
Obbligazioni 5 % della Ferrovia Udine-Pontebba	—
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Lucca-Pistoia	—
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Cavallermaggiore-Alessandria	—
Obbligazioni 3 % delle Ferrovie Livornesi A. B.	315 —
Obbligazioni 3 % delle Ferrovie Livornesi C. D. D¹.	316.—
Obbligazioni 5 % della Ferrovia Centrale toscana	524.—
Obbligazioni 6 % dei Canali Cavour	—
Obbligazioni 5 % per i lavori del Tevere	—
Obbligazioni 5 % per le opere edilizie della città di Roma	—
Obbligazioni 5 % per i lavori di risanamento città di Napoli	—
Azioni privilegiate 2 % della ferrovia Cavallermaggiore-Bra (gl'interessi si pagano una volta all'anno a titolo di prodotto annuo)	—
Azioni comuni della ferrovia Bra-Cantalupo-Castagnola-Mortara (sono prive d'interessi e di dividendo)	—
Titoli garantiti dallo Stato.	
Obbligazioni 3 % delle ferrovie Sarde (emissione 1879-1882)	295.50
Obbligazioni 5 % del prestito unificato della città di Napoli	83.25
Cartelle di credito comunale e provinciale 4 %.	—
Cartelle speciali di credito comunale e provinciale 3,75 % (antiche obbligazioni 4 % oro della città di Roma)	—
Cartelle ordinarie di credito comunale e provinciale 3,75 %	—
Cartelle del Credito fondiario del Banco di Napoli 3 1/2 % netto	457.12
Cartelle fondiarie.	
Cartelle di Sicilia 5 %	—
Cartelle di Sicilia 3.75 %	—
Cartelle del Credito fondiario del monte dei Paschi di Siena 5 %	467.01
Cartelle del Credito fondiario del monte dei Paschi di Siena 4 1/2 %	456.51
Cartelle del Credito fondiario del monte dei Paschi di Siena 3 1/2 %	432.87
Cartelle del Credito fondiario dell'Opera pia di San Paolo, Torino 3.75 %	473 —
Cartelle del Credito fondiario dell'Opera pia di San Paolo, Torino 3 1/2 %	425.—
Cartelle del Credito fondiario della Banca d'Italia 3.75 %	470.—
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 4 1/2 %	478.50
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 4 %	—
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 3 1/2 %	—
Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 5 %	—
Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 4 %	460.—
Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 3 1/2 %	432.—
Cartelle della Cassa di risparmio di Verona 3.75 %.	—
Cartelle del Banco di San Spirito 4 %	—
Credito Fondiario Sardo 4 1/2 %	—
Credito Fondiario di Bologna 5 %	—
Credito Fondiario di Bologna 4 1/2 %	—
Credito Fondiario di Bologna 4 %	—
Credito Fondiario di Bologna 3 1/2 %	—

AVVERTENZA. — Il corso dei buoni del tesoro, delle obbligazioni redimibili 3 1/2 0/0 e 3 0/0, delle cartelle di credito comunale e provinciale e di tutte le cartelle fondiarie (comprese quelle del Banco di Napoli) si intende « più interessi ». Per tutti gli altri titoli si intende « compresi interessi ».

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale delle tasse sugli affari.

Con R. decreto del 13 maggio 1915:

Ferretti Andrea, ricevitore capo del registro di 1ª classe all'ufficio di Gonzaga (Mantova), è stato, a sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di salute, a decorrere dal 1° maggio 1915.

Con R. decreto del 25 maggio 1915:

Pacilio Pasquale, ricevitore principale del registro di 1ª classe all'ufficio di Torre del Greco (Napoli), è stato, a sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di salute, a decorrere dal 16 maggio 1915.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Telefoni dello Stato

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale.

Con decreto Ministeriale del 28 febbraio 1915:

Socci Valfredo, ingegnere, collocato in aspettativa per servizio militare dal 16 settembre 1914.
Perrone Attilio, segretario, collocato in aspettativa per servizio militare dal 1° novembre 1913 al 4 marzo 1914.

Con decreto Ministeriale del 26 marzo 1915:

Vasio Pasquale, ragioniere, collocato in aspettativa per servizio militare dal 6 marzo 1915.

Con decreto Ministeriale del 28 febbraio 1915:

Zama dott. Fausto, applicato, collocato in aspettativa per servizio militare dal 16 giugno al 1° luglio 1913.

Con R. decreto del 15 aprile 1915:

Ranieri Pasquale, applicato, richiamato in attività di servizio dalla aspettativa per motivi di famiglia dal 1° aprile 1915.
Pezzoli Alma nata Grata, telefonista, richiamata in attività di servizio dall'aspettativa per motivi di malattia dal 1° aprile 1915.
Mariani Ida nata Romano, telefonista, richiamata in attività di servizio dall'aspettativa per motivi di famiglia dal 1° aprile 1915.

Con R. decreto del 28 marzo 1915:

Petracchini Rosa, telefonista, richiamata in attività di servizio dall'aspettativa per motivi di malattia dal 15 marzo 1915.
Pilati Antonia, telefonista, richiamata in attività di servizio dall'aspettativa per motivi di malattia dal 12 marzo 1915.
Magnani Caterina nata Marcall, telefonista, richiamata in attività di servizio dall'aspettativa per motivi di malattia dal 18 marzo 1915.
Chiozza Aurelia, telefonista, richiamata in attività di servizio dall'aspettativa per motivi di malattia dal 17 marzo 1915.

Con R. decreto del 25 febbraio 1915:

De Giovanni Maria Letizia, nata De Astis, telefonista, collocata in aspettativa in seguito a sua domanda, per motivi di malattia, dal 1° febbraio 1915.

Con decreto Ministeriale del 10 marzo 1915:

Urbano Stanislao, guardafili, s'intendono annullate le disposizioni impartite col decreto del 27 dicembre 1914, e viene collocato in aspettativa per servizio militare dal 18 settembre 1914.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

Rettifiche d'intestazione (2ª pubblicazione).

Si dichiarata che le rendite seguenti, per errore incorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3.50	317203	122 50	Spagna *Cesarina* di Attilio, nubile, domiciliata a Mortara (Pavia)	Spagna *Gemma-Cesarina* di Attilio, nubile, ecc., come contro
»	682035	80 50	Boario Camillo di *Oreste*, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato in Milano	Boario Camillo di *Antonio-Oreste-Celeste*, minore, ecc., come contro
»	582363	199 50	Sorgente Giuseppina ed *Elisa* di Arturo, minori, sotto la patria potestà del padre, domic. in Roma	Sorgente Giuseppina ed *Elisabetta* di Arturo, minori, ecc., come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298,

si diffida

chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 12 giugno 1915.

Il direttore generale
GARBAZZI.

(B. n. 50).

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 26 giugno 1915, in L. 110.45

MINISTERO DEL TESORO
E
MINISTERO
DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Media dei cambi secondo le comunicazioni delle piazze indicate nei decreti Ministeriali del 1° settembre 1914 e 15 aprile 1915, accertata il giorno 25 giugno 1915 da valere per il giorno 26 giugno 1915:

PIAZZA	DENARO	LETTERA
Parigi	109.35	109.78
Londra	28.59	28.71
Berlino	—	—
Vienna	—	—
Svizzera	111.67	112.16
New York	5.98	6.04
Buenos Ayres	2.46	2.49
Cambio dell'oro	110.30	110 60

Cambio medio ufficiale agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio del giorno 26 giugno 1915:

Franchi	109.56 1/2
Lire sterline	28.65
Marchi	—
Corone	—
Franchi svizzeri	111.91 1/2
Dollari	6.01
Pesos carta	2.47 1/2
Lire oro	110.45

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

IL MINISTRO

Visto il regolamento speciale per le scuole di ostetricia, approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 808;

Decreta:

È aperto il concorso al posto di levatrice maestra presso la Clinica ostetrica dell'Università di Bologna;

Le concorrenti dovranno presentare le loro domande non oltre il 31 luglio 1915 al rettore di quella Università, su carta da bollo di L. 0,65, insieme coi seguenti documenti:

1° atto di nascita, dal quale risulti che la concorrente alla data del presente decreto non abbia meno di 25 anni nè più di 35;

2° attestato di cittadinanza italiana;

3° attestato di buona condotta;

4° certificato penale;

5° attestato di sana costituzione fisica;

6° diploma di abilitazione all'ufficio di levatrice conseguito da almeno due anni in una delle Università o scuole ostetriche del Regno.

7° tutti gli altri titoli e documenti che le concorrenti crederanno opportuno di presentare.

I documenti n. 3, 4, 5 debbono essere di data non anteriore a 3 mesi dalla data del presente decreto; quelli dei n. 1, 2, 3, 5 debbono essere debitamente legalizzati.

Il concorso è per titoli; tuttavia la Commissione potrà sottoporre le concorrenti anche ad una prova di esame.

La vincitrice del concorso dovrà assumere servizio il 16 ottobre 1915, durerà in ufficio fino al 15 ottobre 1917 e potrà essere riconfermata.

Avrà L. 1500 di stipendio, oltre l'alloggio e il vitto nei locali della clinica, e non potrà esercitare la professione libera.

Non si terrà conto delle domande non pervenute nel termine sopra indicato anche se spedite in tempo.

Roma, 21 giugno 1915.

Il ministro
GRIPPO.

R. conservatorio di Santo Stefano in Chiusi

AVVISO DI CONCORSO

Il sottoscritto presidente della Commissione amministrativa del R. conservatorio suddetto

Rende noto

che è aperto il concorso per titoli al posto d'insegnante di matematica e scienze nelle scuole complementari e normali di questo R. Istituto, che è sede di esami di licenza con effetti legali.

Lo stipendio è di annue L. 600 pagabili a rate mensili posticipate, oltre il vitto, l'alloggio e gli altri utili della vita interna.

Gli obblighi e i diritti inerenti al posto sono quelli stabiliti dai regolamenti dell'Istituto, ai quali l'eletta dovrà uniformarsi.

Le domande in bollo da L 0,65 dovranno essere presentate al sottoscritto entro un mese dal giorno della pubblicazione del presente avviso nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione e saranno corredate dei seguenti titoli e documenti:

1° attestato di nascita dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto il 21° anno e non oltrepassato il 35° da computarsi dal dì della chiusura del concorso;

2° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario, dal quale risulti che la concorrente è di sana fisica costituzione ed esente da imperfezioni tali da impedirle l'adempimento dei doveri inerenti all'ufficio;

3° fede penale di data non anteriore a 3 mesi prima della chiusura del concorso;

4° certificato di moralità rilasciato da non più di 3 mesi prima della chiusura del concorso dal sindaco, dove la concorrente risiede, colla dichiarazione dello scopo per cui viene rilasciato e sentito il parere della Giunta comunale;

5° certificato di cittadinanza italiana;

6° diploma d'abilitazione all'insegnamento per cui è bandito il concorso, o il certificato di cui all'art. 2, comma 1°, della legge 8 aprile 1906, n. 141;

7° certificato attestante i punti riportati nell'esame finale pel conseguimento del diploma;

8° cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

9° elenco in carta libera di tutti i documenti;

10° ritratto fotografico della concorrente con la di lei firma autografa vidimata dal sindaco.

Oltre al certificato di cui al n. 4, la concorrente, che non abiti nel Comune da oltre un biennio, deve presentare un attestato di moralità rilasciato colle stesse norme dal sindaco del Comune ove abitava precedentemente.

Ai documenti predetti le concorrenti potranno aggiungere tutti gli altri titoli che ritengono opportuno produrre nel loro interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte e le bozze di stampa.

I documenti debbono essere presentati o in originale, o in copia autentica debitamente legalizzati.

La nomina avrà luogo con tutte le formalità stabilite dal regolamento per i concorsi delle insegnanti, approvato dal Ministero della pubblica istruzione in data 7 settembre 1909, n. 7056, div. VIII.

Sarà soggetta all'approvazione del Ministero, previo parere dell'autorità scolastica della Provincia.

Diverrà definitiva dopo un biennio di lodevole servizio, durante il quale l'insegnante potrà essere licenziata per inettitudine, per negligenza o per accertata insufficienza fisica.

L'eletta dovrà assumere l'ufficio entro 15 giorni dalla partecipazione di nomina, altrimenti sarà in facoltà della Commissione dichiararla decaduta dal posto.

Chiusi, 31 maggio 1915.

Il presidente
Avv. Cesare Magnoni.

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settore italiano.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

Comando supremo, 25 giugno 1915:

Le nostre ricognizioni spinte oltre la fronte, nella regione del Tirolo-Trentino, in Cadore e in Carnia, segnalano un aumento di forze ed una crescente attività del nemico in lavori di afforzamento e di postazione di nuove batterie, lavori che noi disturbiamo con efficace fuoco di artiglieria e con ardite irruzioni di piccoli riparti.

In Carnia, nella notte sul 25, si rinnovò il solito vano attacco contro il tratto da Pal Grande a Pal Piccolo.

La nostra azione lungo l'Isonzo si va sviluppando metodica e misurata, in relazione alle molteplici difficoltà naturali del terreno e alla fittezza degli ostacoli artificiali che l'avversario vi ha da tempo abilmente predisposti ed accumulati. Tuttavia, appoggiate dal fuoco delle batterie campali e pesanti, le nostre fanterie avanzano con valore e tenacia.

Una batteria austriaca da 305, che già da qualche giorno molestava coi suoi tiri le truppe e specialmente arrecava gravi danni ai villaggi ed agli abitanti, è stata oggi individuata e fatta segno a tiri bene aggiustati delle nostre artiglierie. Subito dopo da una villa prossima alla batteria nemica venne innalzata una grande bandiera bianca con croce rossa allo scopo evidente di trarci in inganno ed evitare la prosecuzione del nostro tiro.

Cadorna.

Settori esteri.

L'avanzata austro-tedesca in Galizia pare sia stata fermata nuovamente dalle forze russe riconcentrate e rafforzate nei dintorni di Leopoli. Sul Dnjester, invece, sono ancora i russi ad avere l'iniziativa degli attacchi. Quivi - secondo un comunicato ufficiale da Pietrogrado - essi avrebbero il 23 corrente riportato segnalati successi sugli austro-ungarici sulle due rive del fiume: l'uno presso Martynovo e Ruzdviany e l'altro a sud-est di Nijnioff.

Per riparare agli scacchi subìti in Fiandra e in Francia in questi ultimi tempi, i tedeschi hanno ieri tentato di riprendere l'offensiva a nord di Arras, presso Reims, nell'Argonne, in Lorena e nei Vosgi, ma con esito negativo quasi dappertutto.

Le operazioni militari ai Dardanelli continuano ad essere caratterizzate da un certo stato d'incertezza. Infatti, tanto i turchi come gli anglo-francesi vantano successi quasi quotidiani.

Quantunque non si abbiano elementi per giudicare dell'esatto stàto di cose, si può con una certa sicurezza affermare che, ad onta della tenace e spesso eroica resistenza ottomana, gli alleati hanno giornalmente ragione di essa e delle difese naturali che presenta la penisola di Gàllipoli.

Dal settore caucasico non sono segnalati che i soliti scontri.

Più particolareggiate notizie sulla guerra sono date dall'*Agenzia Stefani* con i telegrammi seguenti:

Basilea, 24. — Si ha dà Vienna 24: Un comunicato ufficiale dice:

Nella Galizia orientale la situazione è immutata. A est e a nord-est di Leopoli violenti combattimenti sono in corso con forti retroguardie russe.

Sul Dnjester superiore Mikolajew e Zydaczow sono state prese. A valle di quest'ultima città le truppe alleate sono passate sulla riva nord del Dnjester in diversi punti con combattimenti violenti.

Il nemico continua la ritirata tra la Vistola e il San.

Al nord della Vistola retroguardie russe sono state respinte al di là di Kamiena, Ostrovic e Sandemierez, che sono state occupate dalle truppe austriache.

Parigi, 24. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice:

Nella regione a nord di Arras non vi è stata oggi alcuna azione di fanteria. Le nostre truppe si sono organizzate sulle posizioni conquistate. Un vivo cannoneggiamento si è avuto nel settore di Angres-Ecurie.

Il nemico ha bombardato violentissimamente la notte scorsa e nella giornata di oggi Berry au Bac ed il vicino villaggio di Sapigneul. Questo bombardamento non ci ha cagionato che perdite insignificanti.

Nell'Argonne e sugli Hauts de Meuse non si segnalano che azioni di artiglieria.

Nei Vosgi, a La Fontenelle, un attacco tedesco è stato respinto. I tedeschi hanno cannoneggiato i margini di Metzeral e le creste ad est del villaggio dove il nostro progresso si è leggermente accentuato.

Pietrogrado, 24. — Un comunicato dello stato maggiore dell'esercito del Caucaso, in data 22 corr., dice:

In direzione del litorale vi è stato l'ordinario fuoco di fucileria.

In direzione di Olty tutti gli attacchi dei turchi sul monte Kaledjir sono stati respinti.

Sul rimanente del fronte nessuna modificazione.

Pietrogrado, 25. — Un comunicato del grande stato maggiore del generalissimo in data del 23 dice:

Sui fiumi Windava, Venta e Dubissa nessuna modificazione importante è avvenuta.

Sul fronte del Narew e della Vistola si sono verificati soltanto piccoli scontri di avanguardia. La stessa calma ha regnato sul fronte del Tanew.

Nelle direzioni di Jolkeff e Leopoli nella sera del 22 e per tutta la giornata successiva il nemico ha fatto tentativi di ulteriore offensiva, cercando con tenacia particolarissima di avanzare in direzione dei villaggi di Czjikouf e Dmitrovitze e lungo la ferrovia Leopoli-Berejany. Però, grazie ai contrattacchi energici delle nostre truppe, questi tentativi sono falliti.

Sul fronte Juvravno-Demeszkovitz è impegnato un accanito combattimento che si sviluppa sinora in condizioni favorevoli.

Le importanti forze tedesche che hanno traversato nel mattino del 23 nella regione di Kozari, a sinistra del Dnjester, hanno subito enormi perdite e incalzate sul fiume hanno dovuto passare alla difensiva in condizioni difficilissime. Qui i tedeschi si aggrappano in parte agli isolotti e in parte alla riva sinistra del fiume.

Presso Martynovo e Ruzdviany gli austriaci sono passati sulla sinistra del Dnjester, ma da un contrattacco impetuoso delle nostre truppe sono stati ricacciati verso il fiume perdendo in questo punto fino alle 10 del mattino del 23 circa quaranta ufficiali e 1700 soldati di diversi reggimenti, che abbiamo fatto prigionieri. Il nemico cerca di mantenersi nelle case vicino al fiume opponendovi una resistenza accanita. In questi combattimenti la nostra artiglieria pesante e leggera ci ha dato efficace appoggio.

Nella regione di Kosmerjine sul Dnjester a sud-est di Nijnioff le nostre truppe prendendo l'offensiva ed avvicinandosi il giorno 22 al monte Bezymianna, occupato e fortemente organizzato dal nemico, si sono trincerate e all'alba del 23 hanno fatto un attacco impetuoso contro questo monte. Il nemico, evitando l'attacco alla baionetta, ha ripiegato in disordine sulla seconda linea delle sue opere, dove le nostre truppe, incalzando il nemico, sono penetrate, passando alla baionetta quasi tutta la guarnigione che occupava la collina e facendo prigioniero il rimanente, cioè due ufficiali e 210 soldati.

Basilea, 25. — Si ha da Berlino: Un comunicato del quartiere generale, in data di oggi, dice:

Fronte occidentale. In combattimenti corpo a corpo a sud di Souchez abbiamo preso parecchie mitragliatrici. Ripetuti attacchi del nemico contro la nostra posizione del Labirinto sono stati respinti.

Sull'estremità occidentale dell'Argonne l'attacco di un battaglione francese si è infranto con gravi perdite contro la nostra nuova posizione di prima linea. In una nuova offensiva abbiamo preso al nemico ancora una trincea e due blockhaus; altre tre mitragliatrici e tre lanciabombe sono caduti nelle nostre mani.

Sugli Hauts de Meuse attacchi francesi ad ovest di una trincea sono falliti. Ad est della stessa trincea abbiamo ripreso un corridoio di comunicazione aspramente difeso dal nemico.

Presso Leintrey, ad est di Lunéville, deboli attacchi nemici sono stati respinti.

Fronte orientale. — Il villaggio di Kopaczyska, che avevamo preso ieri, è stato di nuovo sgomberato. A sud-est di Chorzele, nelle vicinanze del villaggio di Stegna, le nostre truppe, dopo accaniti corpo a corpo, sono penetrate in un elemento di trincea nemica, ove si sono organizzate.

Fronte sud-orientale. — Truppe del generale Woyrsch, inseguendo il nemico, hanno passato la regione boscosa al sud di Ilza.

La situazione degli eserciti del generale von Mackensen è generalmente immutata.

A nord-ovest di Halicz parti dell'esercito del generale Linsingen hanno dovuto essere condotte indietro dinanzi agli attacchi di un nemico superiore effettuati presso Martinow, sulla riva a sud del Dnjester. Più a monte i nostri attacchi continuano a progredire; l'ala destra dell'esercito è giunta presso Choderow.

Parigi, 25. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice:

Nella regione a nord di Arras abbiamo, durante la notte, attaccato tra Angres e Souchez ed abbiamo realizzato nuovi progressi. Nel Labirinto un contrattacco tedesco, che è stato respinto, è stato seguito da un violento bombardamento delle nostre trincee, al quale hanno risposto le nostre batterie.

In Champagne, presso Reims e nella regione di Perthes, il nemico ha nella giornata di ieri e nella notte fatto esplodere due fornelli di mine, ma senza pronunciare un attacco di fanteria e non ha potuto nemmeno occupare il luogo dell'esplosione che si trova ancora sotto il fuoco delle nostre trincee.

Nell'Argonne e nel Vauquois, continua la lotta di mine che ha dato luogo ad alcune azioni tutte locali che sono state condotte a colpi di bombe e di granate. Negli Hauts de Meuse, alla trincea Calonne, i tedeschi hanno nella serata fatto contro il nostro fronte un attacco con grande violenza, accompagnato con lancio di bombe asfissianti e di liquidi infiammati.

Dopo essere riusciti a penetrare in parte dell'antica seconda linea che occupiamo sono stati respinti da un energico contrattacco da parte nostra. Il nemico ha tentato di nuovo a mezzanotte un ritorno offensivo; ma gli assalitori sono stati presi sotto il fuoco dei nostri tiri di sbarramento e dispersi con gravi perdite.

Anche in Lorena il nemico ha tentato per due volte di riprendere le posizioni che aveva perduto presso Leintrey ma è stato completamente respinto.

Nei Vosgi due contrattacchi della fanteria tedesca diretti, dopo un violento bombardamento, contro le nostre trincee di Reichackerkopf sono stati fermati dal nostro fuoco di artiglieria e fanteria.

Un aeroplano tedesco ha lanciato ieri, senza aver causato alcun danno, cinque bombe sul sanatorio di Zuydcoote.

Pretoria, 25 (ufficiale). — Il generale Botha ha occupato Kalkfeld, a 64 chilometri da Omarur.

Basilea, 25. — Si ha da Costantinopoli: Un comunicato ufficiale in data del 24, dal gran quartiere generale, dice:

Al mattino del 23 nella regione di Kaleb ghaz un nostro distaccamento ha sconfitto la retroguardia nemica ed ha impedito un attacco nemico pronunziando un contrattacco. Il nemico ha dovuto ritirarsi verso Laeboghaz.

Sul fronte dei Dardanelli, ieri, hanno avuto luogo un debole duello di artiglieria e combattimenti intermittenti di fanteria presso Sedul Bahr ed Ariburnu.

Sugli altri fronti la situazione è immutata.

Parigi, 25. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice:

Nella regione a nord di Arras non si segnala oggi che un cannoneggiamento assai violento a nord di Souchez e a nord di Neuville, ed un combattimento a colpi di granata ad est del Labirinto.

A Boiselle, ad est di Albert, il nemico ha fatto esplodere due mine senza nessun risultato. Tra l'Oise e l'Aisne vi è stata lotta di artiglieria, specialmente nella regione di Quennevieres. Ad ovest dell'Argonne alcuni combattimenti con granate ci hanno permesso di progredire leggermente. Nei Vosgi un attacco tedesco a Hilgensfirst è stato respinto.

Durante un contrattacco che abbiamo fatto il giorno 23 nella regione di Ban de Sapt ci siamo impadroniti di quattro mitragliatrici e di molto materiale comprendente fucili, cartuccie e granate.

Pietrogrado, 25. — Un comunicato dello stato maggiore dell'esercito del Caucaso in data 23 dice:

In direzione del littorale vi è stata la consueta fucileria. In direzione di Olty abbiamo respinto gli attacchi turchi su tutto il fronte. Nella regione di Melazghert le nostre truppe dopo un combattimento si sono impadronite della città di Kop. Sul rimanente del fronte la situazione è immutata.

Basilea, 26. — Si ha da Vienna:

Un comunicato ufficiale in data 25 dice:

Tra Halicz e Zurawno i combattimenti continuano sulla riva settentrionale del Dnjester. I contrattacchi russi sono stati respinti. La nostra offensiva progredisce. Avanzando da Zydaczow abbiamo preso ieri Chodorow.

La situazione particolare sul Dnjester, a valle di Halicz e ad est di Leopoli, presso Rawaruska e sul Tanew è immutata. La riva meridionale del San è libera dal nemico.

In Polonia le truppe alleate inseguono i russi in ritirata verso Zawichost, Ozarow e Sienno.

BIBLIOGRAFIA

Benedetto Croce: *Aneddoti e profili settecenteschi.* — Remo Sandron, editore, Milano, Palermo, Napoli.

Alle tante pubblicazioni artistiche, scientifiche, letterarie, edite dalla sua Casa, con geniale pensiero Remo Sandron ha voluto aggiungere di recente una « Collezione settecentesca » della quale ha dato la direzione a Salvatore Di Giacomo.

Questa collezione, però, com'egli giustamente osserva, non è nè letteraria nè storica nel vero senso della parola; ma raduna tutti quei documenti svariati di letteratura e d'arte che possono interessare i lettori amanti di quel secolo, tutta luce e colore, che fu il settecento, a torto da taluni ancora ritenuto come il secolo della cipria e del cicisbeo, delle sdolcinature arcadiche e delle belle damine.

Niente dunque originalità nelle persone, nelle cose e nei luoghi in essa collezione trattati; ma ricerca laboriosa e diligente delle particolarità d'ogni singolo argomento per viemeglio studiarlo, lumeggiarlo ne' suoi più riposti meandri.

In questo volume, che è il secondo della collezione settecentesca suddetta, Benedetto Croce ha raccolto alcuni suoi vecchi articoli — frammenti o lavori preparatorii d'un libro non scritto ancora — con i quali tenta di chiarire dubbi e incertezze sull'ubicazione di questo o quell'edificio ormai storico, di svelare il mistero su alcuni dettagli della vita d'illustri personaggi vissuti o passati come me-

tore sotto il terso cielo della bella Partenope, di evocare letterati insigni e bricconi da conio, di dare, insomma, a ciascuno il suo o con documenti sincroni o con bene avvalorate induzioni.

Vediamo perciò passarci dinanzi, come su d'uno schermo cinematografico, don Bernardo De Dominicis, il « falsario », autore d'una *Vita dei pittori, scultori ed architetti napoletani;* Giacomo Casanova, l'avventuriero veneziano; Volfango Goethe, già celebre per il suo *Goetz de Berlichingen* o la Principessina *** del suo *Viaggio in Italia;* miss Harte, conosciuta più comunemente o sotto il nome di Emma Lyons o sotto quello di Lady Hamilton, l'amante di Nelson, dopo la vittoria d'Aboukir, e Giuliana de Mudersbach, baronessa di Redewitz, che doveva, pel suo matrimonio col duca Nicola Giovane di Girasole, essere tramandata ai posteri col nome di « la Duchessa Giovane ».

Ecco inoltre Corilla Olimpica, ossia Maddalena Morelli, istitutrice d'uno strano ordine cavalleresco: quello dei Cavalieri olimpici; don Onofrio Galeotta, poeta e filosofo napoletano; Guglielmo Tischbein, che con Raffaello Mengs, Angelica Kaufmann, i due fratelli Hackert, Cristoforo Kneip e il Füger, doveva lasciare larga traccia di sè in Napoli dipingendo per la Corte borbonica; Luigi Serio, l'autore del libretto dell'*Oreste* di Cimarosa, « versificatore di certo non privo di abilità, ma mestierante, scrittore di occasione e di comando; epperò vuoto e freddo » e finalmente mons. Perrelli, « prelato e teologo di Sua Eminenza il cardinale Spinelli, arcivescovo di Napoli » che doveva più tardi dare il titolo al noto giornale umoristico.

Oltre a ricordare questi personaggi, il Croce fa la storia del Conservatorio dei poveri di Gesù Cristo, già in piazza dei Gerolomini; indaga sulla leggenda degli amori del Pergolesi, la quale doveva far cadere in errore parecchi insigni letterati, fra cui Camillo Bellaigne, che ne scrisse sulla *Revue des deux mondes;* parla di quella « meravigliosissima cosuccia », al dire del Baretti, che è la canzone: « Grazie agli inganni tuoi.... », scritta da Metastasio, secondo una tradizione, « a richiesta di don Carlo Sanseverino in Vienna per i disgusti avuti per gli amori colla principessa di Strongoli, siccome pubblicò la fama », e ripete, perchè veramente spiritoso, l'aneddoto del celebre soprano Caffarello, il quale avendo fatto incidere sulla porta della sua casa nel vico Carminiello l'iscrizione superba anzichè no: « Amphion Thebas, ego domum » vi trovò un giorno aggiunto epigrammaticamente: « Ille cum, tu sine! »

Il palazzo Cellamare, a Chiaia, dà opportunità a Benedetto Croce di parlare delle fortunose vicende di questa vetusta costruzione, cinquecentista e settecentista insieme, del suo costruttore, Giovanni Francesco Carafa, e de' suoi nuovi proprietari, sino a don Michele Imperiale, principe di Francavilla.

Pur sorvolando sugli altri importanti scritti che completano il volume, e cioè: « I Lazzari », « Il divorzio nelle provincie napoletane », « Il tavolino dell'impiccato », i quali lumeggiano viemeglio la vita di quella multiforme e genialissima popolazione, non possiamo a meno di additare agli amatori di tutto ciò che è storicamente caratteristico, due saggi di commedie d'autori ignoti: « Il salassatore al monastero » e « La zia monaca e la nipote educanda », riproducenti la vita settecentesca dei monasteri napoletani con una vivacità, con una comicità, con una sì esatta dipintura d'ambiente da trovar riscontro solamente nelle commedie di Goldoni.

Dovremmo ora dire della parte tipografica del libro, ma ce ne dispensa la tradizione della Casa editrice, la quale ha sempre posto somma cura a che le opere da essa pubblicate riescano nitide ed eleganti. E nitida ed elegante è questa cui trattiamo, adorna di numerose fototipie e d'una copertina policroma, riproducenti motivi decorativi pittorici dell'epoca alla quale si riferiscono gli scritti in essa contenuti.

CRONACA ITALIANA

Per la mobilizzazione civile e la Croce Rossa. — Il decimo elenco delle offerte per la sottoscrizione unica segna L. 1.070.953,70.

Croce Rossa italiana. — Le offerte pervenute al Comitato regionale di Roma ascendono, nell'ultima lista comunicata, a lire 54.787,25.

*** Domani 27, a Roma, allo Stadio nazionale, avrà luogo una festa ginnastica sportiva a beneficio della Croce Rossa. A questa iniziativa hanno già aderito parecchie società sportive. Il programma è sceltissimo.

Per le famiglie dei richiamati alle armi. — A seguito della deliberazione consigliare provinciale con la quale si stabiliva di erogare la somma di L. 500.000 a favore delle famiglie dei richiamati della Provincia, la Deputazione si è costituita in Comitato aggregandosi i consiglieri Paris, Oliva, Orrei, Ceribelli, Rosetti ed ha nominato in seno al Comitato stesso una Commissione esecutiva composta del presidente della Deputazione, duca Lante, del deputato Folchi e dei consiglieri Orrei, Ceribelli, Paris.

La Commissione esecutiva ha subito iniziato i suoi lavori inviando a tutti i sindaci dei Comuni della Provincia una circolare allo scopo di provocare la costituzione in ciascun Comune di Comitati locali e la istituzione di asili o ricoveri per i bambini dei richiamati.

Rinvio. — La grande lotteria che si doveva tenere in Roma a favore della Croce Azzurra è stata rinviata al giorno 11 luglio, alle ore 15.

Cortesie internazionali. — Il sindaco di Torino, senatore Rossi, e gli assessori municipali che trovansi a Parigi invitati alla commemorazione della battaglia di Solferino, vennero ricevuti ieri nel pomeriggio al Municipio.

Il presidente del Consiglio municipale, circondato da numerose personalità ufficiali, ha augurato il benvenuto agli ospiti italiani ricordando i vincoli di amicizia tra l'Italia e la Francia.

Il prefetto della Senna, il prefetto di polizia ed il presidente del Consiglio generale si sono associati all'omaggio, al quale l'on. Rossi ha risposto esaltando il generale Joffre e la nazione francese ed auspicando al giorno nel quale le terre italiane e francesi occupate dallo straniero saranno riunite alla rispettiva madre patria.

Liceo musicale. — Sotto la direzione dell' illustre maestro Terziani, che ora regge il Liceo musicale della R. Accademia di Santa Cecilia, continuano gli esami di promozione e di licenza dei giovani e promettenti alunni ed alunne delle varie scuole.

Nei passati giorni la valente violinista signorina Ermelinda Scolari, già distinta allieva del compianto prof. Tito Monachesi, avendo compiuto in soli due anni il corso di perfezionamento, conseguì con lode generale il diploma di magistero con la medaglia d'argento di 1° grado.

Il maltempo. — Una violenta burrasca con acquazzoni torrenziali ha imperversato ieri sulla città di Savona e dintorni.

Il torrente Letimbro, ingrossato, trascinò e travolse un giovane diciottenne che si trovava presso un pilone del ponte di legno alla foce del Letimbro. Nessun danno in città.

Il torrente Teiro straripò a Varazze, allagando alcuni punti della città. Si lamenta una vittima, suor Maddalena Forzano, sessantaduenne.

Anche Celle Ligure è stata parzialmente allagata. Le acque hanno danneggiato la strada provinciale verso Albissola, da dove pure è segnalata una vittima.

Sulla linea ferroviaria pel Piemonte, presso la stazione di Santuario, è caduta una frana lungo un tratto di binario.

Su Genova e dintorni si scatenò pure ieri un violento uragano. Gravi danni vennero arrecati a Voltri, dove il torrente Lero straripò e inondò alcuni stabilimenti.

La strada carrozzabile che porta al Santuario dell'Acqua Santa è stata interrotta dalla piena.

La contadina Maddalena Gaggeri di 65 anni cadde nel torrente Ceresolo ed annegò.

L'operaio Borasi, sorpreso dalla piena del Polcevera a Bolzaneto, fu travolto ed annegò.

Nelle acque di Chiavari, in seguito alla tempesta, naufragò il veliero *Carolina*, proveniente da Livorno. Annegarono il capitano Prospero De Gregori, quarantenne, da Porto Santo Stefano, e il di lui figlio Ferdinando, decenne.

Nelle riviste. — Il *Carroccio*, l'accurata e interessante rivista mensile di propaganda e difesa italiana che si pubblica a New York, diretta da Agostino De Biasi, ha pubblicato il 5° numero per il corrente giugno. Il variato complesso di scritti letterari scientifici non potrebbe essere meglio scelto. Apre la serie di essi una breve lettera di Guglielmo Marconi salutante i lettori del *Carroccio* nell'atto di tornare in Italia per la campagna di guerra.

Numerose fotoincisioni rappresentanti personaggi politici rendono vieppiù interessante il bel fascicolo, la cui copertina porta un riuscito ritratto e un fac-simile della augusta firma di S. M. il Re d'Italia.

Notizie agrarie. — Il riepilogo delle notizie agrarie per la 3ª decade del maggio decorso reca:

Lo stato delle nostre campagne è in generale soddisfacente. Particolarmente rigogliosi vegetano i cereali, dei quali possiamo attenderci un buon raccolto; nella penisola salentina è già incominciata le mietitura dell'orzo e dell'avena.

La fienagione continua a dare abbondante prodotto, senonchè in alcuni luoghi le pioggie non hanno finora permesso un buon essiccamento del foraggio falciato di recente. La soverchia umidità ha inoltre, in talune parti, determinato la comparsa di malattie crittogamiche nella vite; tuttavia le cure attivissime di cui questa è oggetto, fanno sperare possa impedirsi, col sopravvenire del tempo asciutto, la propagazione di dette malattie, finora del resto assai limitate.

Sono ben promettenti l'olivo e gli agrumi.

La campagna bacologica continua a svolgersi in modo normale.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

ATENE, 24. — Ecco il bollettino di stamane sulla salute del Re Costantino:

Temperatura 36,5; polso 96; respirazione 18.

I sintomi del raffreddore sono sensibilmente diminuiti. Lo stato della ferita è regolare.

SOFIA, 24. — Il ministro di Bulgaria a Costantinopoli, Koloucheff, che era venuto a Sofia per conferire col Governo, è ripartito per Costantinopoli.

SOFIA, 24. — Una nota ufficiale dice che durante le ultime sei settimane diecimila profughi macedoni sono passati in territorio bulgaro.

PARIGI, 25. — Si ha da Ginevra:

La discussione al Landtag di Berlino sulla situazione economica e sui problemi della guerra ha provocato una dichiarazione bellicosa del Governo, motivata da una recente dimostrazione dei socialisti dissidenti.

Il ministro Delbrück ha affermato i successi della Germania e la volontà del paese di tutto sopportare fino alla vittoria definitiva.

Siccome il deputato Wiener parla nello stesso senso del ministro avvengono violenti incidenti.

Il deputato socialista Braun dichiara che la maggioranza degli eletti del popolo non è più di accordo di condurre la guerra fino alla realizzazione dei progetti di annessione. Che il Governo - soggiunge Braun - non trascuri nessuna occasione per concludere ben presto la pace.

Delbrück replica affermando che il solo modo di terminare la guerra è di essere certi di non doverne cominciare una nuova e conclude affermando la superiorità tedesca.

PIETROGRADO, 25. — Il Consiglio dei ministri ha deciso di procedere all'esame preliminare delle questioni relative all'applicazione dei principî formulati nell'appello del granduca Nicola ai polacchi del 14 agosto.

Una Commissione speciale di dodici membri, sei russi e sei polacchi, presieduta da Geremykine, sarà costituita a tale scopo.

AMSTERDAM, 25. — Un dispaccio da Costantinopoli dice che il Sultano è stato felicemente operato per mal di pietra dal professor Israel.

LONDRA, 25. — La Commissione della Federazione dei minatori della Gran Bretagna ha preso in considerazione l'appello di Lloyd George tendente ad impedire ogni sciopero o serrata.

Il Governo presenterà la settimana prossima al Parlamento un progetto per l'istituzione del registro delle risorse nazionali.

LONDRA, 25. — La campagna per la assunzione degli operai per la lavorazione delle munizioni è cominciata ieri.

Gli operai hanno affluito in massa.

WASHINGTON, 25. — La risposta degli Stati Uniti all'ultima nota della Germania relativa al siluramento del *William P. Frye* è stata spedita a Berlino.

PARIGI, 25. — *Camera dei deputati.* — Si discute il progetto comprendente:

1. L'apertura nell'esercizio 1915 di crediti provvisori applicabili al 3° trimestre dell'esercizio 1915.

2. L'autorizzazione a riscuotere nello stesso periodo imposte ed altre pubbliche entrate.

Il ministro delle finanze Ribot esponendo la necessità di fornire costantemente materiale e munizioni fa appello allo spirito di economia ed al risparmio. Occorre che tutti si persuadano della verità che per sostenere la guerra sino alla fine bisogna che ogni francese imiti lo spirito di economia chiesto al Parlamento inglese da Mac Kenna. La moderazione nelle spese deve essere strettamente osservata in tutti i pubblici servizi.

Il ministro riconosce la necessità di limitare gli acquisti all'estero onde facilitare il cambio monetario francese. Ribot soggiunge: Possiamo fronteggiare, senza imbarazzo, tutte le nostre spese. Il credito pubblico che ci ha dato 995 milioni di franchi in aprile, ce ne ha dati 1700 in maggio. I buoni della difesa nazionale ammontano ad oltre 5400 milioni. Il credito sarà anche più fiducioso sapendo che i titoli saranno convertiti quando si emetteranno ulteriori prestiti.

Quantunque la situazione sia difficile, all'undicesimo mese di guerra il pubblico ha altrettanta fiducia nel nostro credito quanto nella vittoria. Manterremo il giuramento di andare sino alla fine. Il paese respingerebbe con disprezzo chiunque manifestasse debolezza.

Unanimemente applaudito, Ribot annuncia che studierà colla Commissione del bilancio la creazione di nuove risorse, mediante nuove imposte.

L'oratore si dice partigiano del vigoroso metodo finanziario inglese; ma le risorse derivanti da imposte sono un'infima parte della spesa totale. La Commissione ed il Governo sono animati dagli stessi sentimenti di patriottismo e d'accordo riusciranno, con spirito di unione, nello sforzo finanziario necessario.

Una lunga, unanime ovazione accoglie la fine del discorso di Ribot.

L'AJA, 26. — Un certo numero di prigionieri di guerra inglesi invalidi partiranno per l'Inghilterra il 23 giugno, via Flessinga. Un numero corrispondente di prigionieri tedeschi invalidi lascieranno nello stesso tempo l'Inghilterra.

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.